



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 40/16/CIR

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA,
TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE
TELEFONICA PUBBLICA FISSA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante “*Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “*Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, del 28 giugno 2006, recante “*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, del 2 agosto 2007, recante “*Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007*”;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, del 14 maggio 2008, recante “*Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”;*

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;*

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante *“Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”;*

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante *“Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”;*

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto”;*

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante *“Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR”;*

VISTA la delibera n. 119/10/CIR, del 17 dicembre 2010, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;*

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, del 28 aprile 2011, recante *“Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”;*

VISTA la delibera n. 117/11/CIR, del 12 ottobre 2011, recante *“Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “*Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*”;

VISTA la delibera n. 92/12/CIR, del 4 settembre 2012, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 1 – 2012 recante “*Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici*”;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 187/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Definizione dei prezzi per l’anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “*Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP*”;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 31 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, dell’art. 8, comma 5, della delibera n. 180/10/CONS e dell’art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS;

VISTA la delibera n. 119/15/CIR, del 25 settembre 2015, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e la revisione della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTI i contributi inviati dall’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel B.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 1 dicembre 2015 le società Vodafone Omnitel B.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 9 dicembre 2015 le società Fastweb S.p.A. e Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE in data 11 dicembre 2015 l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e la società BT Italia S.p.A.;

SENTITA in data 21 dicembre 2015 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 168/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, con particolare riferimento al costo orario della manodopera approvato dall’Autorità per il 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE | 9 |
| 1.1. Gli orientamenti dell’Autorità..... | 9 |
| 1.1.1. Il quadro di riferimento..... | 9 |
| 1.1.2. Le tariffe di interconnessione per il periodo 2013-2015 (raccolta, terminazione e transito offerti nelle tecnologie TDM e VoIP/IP)..... | 9 |
| 1.1.3. I servizi accessori | 10 |
| 1.1.4. Ambito di applicazione del presente procedimento | 10 |
| 2. L’OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L’ANNO 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO E AI SERVIZI ACCESSORI | 11 |
| 2.1. I servizi di terminazione, raccolta e transito TDM e VoIP | 11 |
| 2.2. I servizi accessori | 11 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| | |
|--|----|
| 3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO | 12 |
| 3.1. Terminazione, raccolta e transito | 12 |
| 3.1.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 12 |
| 3.1.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 13 |
| 3.1.3. Le conclusioni dell’Autorità | 13 |
| 4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI | 13 |
| 4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi | 13 |
| 4.1.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 13 |
| 4.1.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 14 |
| 4.1.3. Le conclusioni dell’Autorità | 14 |
| 4.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia | 14 |
| 4.2.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 14 |
| 4.2.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 17 |
| 4.2.3. Le conclusioni dell’Autorità | 18 |
| 4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia | 20 |
| 4.3.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 20 |
| 4.3.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 22 |
| 4.3.3. Le osservazioni di Telecom Italia | 23 |
| 4.3.4. Le conclusioni dell’Autorità | 25 |
| 4.4. Moduli CAC | 26 |
| 4.4.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 26 |
| 4.4.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 29 |
| 4.4.3. Le osservazioni di Telecom Italia | 30 |
| 4.4.4. Le conclusioni dell’Autorità | 30 |
| 4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica | 32 |
| 4.5.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 32 |
| 4.5.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 34 |
| 4.5.3. Le conclusioni dell’Autorità | 35 |
| 4.6. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell’operatore terzo (kit reverse) | 38 |
| 4.6.1. Valutazioni di Telecom Italia acquisite dall’Autorità nella fase pre-istruttoria..... | 39 |
| 4.6.2. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 39 |
| 4.6.3. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità | 40 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| | |
|--|-----------|
| 4.6.4. Le osservazioni di Telecom Italia | 41 |
| 4.6.5. Le conclusioni dell'Autorità | 42 |
| 4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità | 43 |
| 4.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 43 |
| 4.7.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 44 |
| 4.7.3. Le conclusioni dell'Autorità | 45 |
| 4.8. Servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 | 45 |
| 4.8.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 45 |
| 4.8.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 47 |
| 4.8.3. Le conclusioni dell'Autorità | 47 |
| 4.9. Servizio di raccolta forfetaria (FRIACO) | 47 |
| 4.9.1. Valutazioni di Telecom Italia acquisite dall'Autorità nella fase pre-istruttoria | 48 |
| 4.9.2. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 48 |
| 4.9.3. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 49 |
| 4.9.4. Le conclusioni dell'Autorità | 49 |
| 4.10. <i>Carrier Preselection</i> , attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni | 49 |
| 4.10.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 49 |
| 4.10.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 51 |
| 4.10.3. Le conclusioni dell'Autorità | 51 |
| 4.11. Fatturazione conto terzi | 51 |
| 4.11.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 51 |
| 4.11.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 52 |
| 4.11.3. Le conclusioni dell'Autorità | 52 |
| 5. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI: REVISIONE DELLA PROCEDURA DI NP PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR E VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE | 52 |
| 5.1. Inquadramento regolamentare | 52 |
| 5.2. Ambito dell'intervento regolamentare | 56 |
| 5.3. Le tempistiche previste dalla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR | 57 |
| 5.4. Confronto internazionale | 59 |
| 5.5. Individuazione di nuove casistiche di portabilità con gestione separata | 60 |
| 5.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 60 |
| 5.5.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 62 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| | |
|---|----|
| 5.5.3. Le conclusioni dell'Autorità | 63 |
| 5.6. Compressione delle tempistiche previste per le verifiche ed il <i>provisioning</i> per i casi semplici..... | 64 |
| 5.6.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 64 |
| 5.6.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 68 |
| 5.6.3. Le conclusioni dell'Autorità | 73 |
| 5.7. Condizioni economiche per la prestazione di portabilità del numero tra operatori..... | 74 |
| 5.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR | 74 |
| 5.7.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità | 76 |
| 5.7.3. Le conclusioni dell'Autorità | 76 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

1.1. Gli orientamenti dell'Autorità

1.1.1. *Il quadro di riferimento*

1. Si fa riferimento, in via preliminare, al quadro regolamentare richiamato nelle premesse alla delibera n. 119/10/CIR (cfr. punti 1-24) e, in particolare, all'individuazione dei mercati rilevanti, all'identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, agli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi.

2. Si richiama che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi di interconnessione (raccolta, terminazione e transito) offerti da Telecom Italia sono ottenuti dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

1.1.2. *Le tariffe di interconnessione per il periodo 2013-2015 (raccolta, terminazione e transito offerti nelle tecnologie TDM e VoIP/IP)*

3. Con delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha adottato il modello di costo *bottom-up* LRIC, previsto dalla delibera n. 229/11/CONS, per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015.

4. Il valore obiettivo determinato dal modello viene raggiunto a luglio 2015 al termine di un percorso di riduzione programmata delle tariffe dei servizi d'interconnessione che tiene conto sia dei risultati del modello sia delle tariffe dei servizi offerti in tecnologia TDM, attraverso una media ponderata in cui i pesi percentuali di traffico IP (TDM) sono pari al 33% (67%) ed al 66% (34%) rispettivamente per gli anni 2013 e 2014¹. La tariffa

¹ In questo modo, con riferimento a ciascun servizio, si tiene conto sia del costo minutarario per offrire il servizio in tecnologia IP sia del costo minutarario per offrire il servizio in tecnologia TDM, indipendentemente dal livello di interconnessione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TDM utilizzata nella media ponderata tra traffico IP e TDM è, a sua volta, calcolata come media dei prezzi TDM ai diversi livelli di rete, ponderata per i rispettivi minuti di traffico².

5. Nella tabella seguente sono riportate le tariffe definite dalla delibera n. 668/13/CONS per gli anni 2013, 2014 e 2015 espresse in centesimi di Euro al minuto:

| | dal 1° luglio 2013 | dal 1° luglio 2014 | dal 1° luglio 2015 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Raccolta | 0,258 | 0,205 | 0,140 |
| Terminazione | 0,104 | 0,075 | 0,043 |
| Transito distrettuale | 0,126 | 0,111 | 0,093 |

Tabella 1 - Tariffe dei servizi di interconnessione (TDM e IP) per gli anni 2013-2015.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 668/13/CONS, Telecom Italia pratica per i servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale i prezzi riportati nella precedente tabella, indipendentemente dal livello di consegna del traffico.

1.1.3. I servizi accessori

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Le relative condizioni economiche decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, dal 1 gennaio dell'anno cui l'offerta si riferisce.

1.1.4. Ambito di applicazione del presente procedimento

8. Con il presente procedimento l'Autorità intende approvare l'offerta di riferimento di interconnessione di Telecom Italia per l'anno 2014 con particolare riferimento ai servizi accessori. Le valutazioni sono svolte sulla base del quadro regolamentare definito dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS. A tal fine verrà adottato il meccanismo di orientamento al costo in continuità con quanto effettuato nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2010-2013.

² Il calcolo della tariffa di terminazione TDM tiene conto sia del traffico terminato sulla rete di Telecom Italia (a livello SGT, SGU e doppio SGU) sia del traffico terminato sulla rete OLO, mentre il calcolo delle tariffe di raccolta e transito tiene conto solo del traffico raccolto e transitato sulla rete di Telecom Italia a tutti i livelli di rete.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO E AI SERVIZI ACCESSORI

2.1. I servizi di terminazione, raccolta e transito TDM e VoIP

9. Con nota del 31 ottobre 2013 Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, nella stessa data, coerentemente con quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS e dall'art. 8, comma 5, della delibera n. 180/10/CONS, dell'offerta di riferimento 2014 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (nel seguito "l'offerta di riferimento 2014").

10. Telecom Italia, in particolare, ha rappresentato che nell'offerta 2014 pubblicata il 31 ottobre 2013:

- a) i prezzi dei servizi di interconnessione ISUP/TDM, *carrier preselection* e *service provider portability* sono stati posti, temporaneamente e considerato che i prezzi per il 2013 non erano stati ancora approvati, pari a quelli definiti dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR;
- b) i prezzi dei servizi di interconnessione VoIP/IP (*kit*), la cui prima pubblicazione è avvenuta nell'offerta di riferimento dei servizi di raccolta, terminazione e transito con interconnessione VoIP/IP relativa all'anno 2013, sono stati posti, per le stesse ragioni, pari a quelli pubblicati nell'offerta suddetta;
- c) i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito con interconnessione VoIP/IP (tariffe minutarie del traffico telefonico), in attesa degli esiti della consultazione *ex* delibera n. 356/13/CONS³, non sono stati pubblicati.

2.2. I servizi accessori

11. Con nota del 31 ottobre 2013 Telecom Italia ha comunicato che i prezzi dei servizi accessori all'interconnessione TDM sono stati posti, temporaneamente e considerato che i prezzi per il 2013 non erano stati ancora approvati, pari a quelli definiti dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR.

12. Nella stessa nota Telecom Italia ha comunicato che i prezzi dei servizi accessori all'interconnessione VoIP, la cui prima pubblicazione è avvenuta nell'offerta di

³ Delibera n. 356/13/CONS, del 23 maggio 2013, recante "Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento dei servizi di raccolta, terminazione e transito con interconnessione VoIP/IP relativa all'anno 2013, sono stati posti, per le stesse ragioni, pari a quelli pubblicati nell'offerta suddetta.

13. Alla luce dell'ipotesi, svolta nel presente schema di provvedimento, di conferma dell'orientamento al costo per i servizi accessori TDM e VoIP/IP, nel corso delle attività preistruttorie al presente procedimento l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia i dati contabili, costi e volumi, necessari a svolgere le valutazioni di competenza. Le specifiche informazioni fornite da Telecom Italia sono riportate nei relativi paragrafi seguenti.

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO

3.1. Terminazione, raccolta e transito

3.1.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR*

14. Come premesso al paragrafo 1.1.2 le condizioni economiche valide per gli anni 2013-2015 per i servizi di raccolta, terminazione e transito offerti da Telecom Italia sono stati fissati dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS.

15. Si richiama (punto 10) che Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di riferimento 2014 in data 31 ottobre 2013, ossia precedentemente all'adozione della delibera n. 668/13/CONS (25 novembre 2013). Per tale motivo, nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia non ha esplicitato i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito con interconnessione VoIP/IP, riproponendo altresì, nel caso di interconnessione TDM, i prezzi approvati per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR.

16. Si è ritenuto pertanto che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo le condizioni economiche stabilite con delibera n. 668/13/CONS sia in tecnica TDM (indipendentemente dal livello di consegna) sia in tecnica IP e di seguito richiamate.

| | dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 | dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 |
|------------------------------|--|---|
| Raccolta | 0,258 | 0,205 |
| Terminazione | 0,104 | 0,075 |
| Transito distrettuale | 0,126 | 0,111 |

Tabella 2 - Condizioni economiche per il 2014 stabilite con delibera n. 668/13/CONS per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3.1.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D1. Gli operatori condividono quanto proposto dall'Autorità nello schema di provvedimento in merito all'applicazione delle tariffe di raccolta, terminazione e transito di cui alla delibera n. 668/13/CONS.

3.1.3. Le conclusioni dell'Autorità

D2. L'Autorità conferma il proprio orientamento iniziale e ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo le condizioni economiche stabilite con delibera n. 668/13/CONS sia in tecnica TDM (indipendentemente dal livello di consegna) sia in tecnica IP e riportate nella Tabella 2.

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI

4.1. Metodologia di valutazione dei prezzi

4.1.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

17. Nello schema di provvedimento si è richiamato che, nelle more della prossima analisi di mercato, Telecom Italia continua ad essere soggetta agli obblighi regolamentari imposti in esito al secondo ciclo di analisi dei mercati 2, 3 ed ex 10 (delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS) secondo cui i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo (cfr. punto 7). A tal riguardo l'Autorità ha ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni svolte per il 2013, fatto salvo apportare specifici accorgimenti al fine di tener conto di quanto si ritiene di approvare per il costo orario della manodopera per l'anno 2014.

18. Si è richiamato altresì che la CORE 2011 è stata utilizzata per la definizione delle condizioni economiche per il 2013 approvate con delibera n. 52/15/CIR. L'Autorità ha ritenuto di procedere alla valutazione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo per l'anno 2014, VoIP e TDM, principalmente sulla base dei dati di CORE 2012, ultima certificata, e tenendo conto dei *trend* di costo desumibili dai dati delle ultime CORE certificate. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che l'utilizzo di informazioni contabili aggiornate conduca alla definizione di prezzi maggiormente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall'*incumbent* nell'anno di riferimento dell'offerta.

19. In particolare, si è ritenuto che le valutazioni sulle condizioni economiche dei servizi accessori dovessero essere svolte nel rispetto dei seguenti criteri e ipotesi:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) utilizzo della CORE 2012 tenendo comunque conto del *trend* dei costi e dei volumi dei servizi;
- b) utilizzo del costo orario della manodopera per il 2014 che l'Autorità ritiene di approvare (cfr. allegato B alla delibera n. 136/14/CIR, punto 28) pari a 46,14 Euro/ora.

4.1.2. *Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità*

D3. Alcuni operatori alternativi (OAO), pur condividendo la metodologia proposta dall'Autorità, ritengono che i prezzi dei servizi presenti nell'offerta di riferimento potrebbero essere ulteriormente ridotti considerando un costo orario della manodopera inferiore rispetto a quello utilizzato dall'Autorità (46,14 Euro/ora).

4.1.3. *Le conclusioni dell'Autorità*

D4. Con riferimento alle osservazioni sul costo orario della manodopera di cui al punto D3, si richiama che con delibera n. 168/15/CIR⁴ l'Autorità ha approvato per il 2014 un valore pari a 46,14 Euro/ora, uguale a quello utilizzato per la valorizzazione delle condizioni economiche nello schema di provvedimento.

D5. L'Autorità conferma pertanto la metodologia di valorizzazione dei prezzi riportata al punto 19.

4.2. *Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia*

4.2.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR*

20. Si richiama (punto 10) che Telecom Italia, con nota del 31 ottobre 2013, ha indicato che le condizioni economiche 2014 per l'utilizzo dei *kit* di interconnessione TDM sono state poste, temporaneamente e considerato che i prezzi per il 2013 non erano stati ancora approvati, pari a quelle approvate dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR. A seguito di richiesta dell'Autorità di fornire le evidenze contabili sottostanti ai costi ed ai relativi volumi, con nota del 1 aprile 2015 Telecom Italia ha fornito una valutazione delle condizioni economiche per l'utilizzo dei *kit* TDM a 2 Mbit/s sulla base della CORE 2012.

⁴ Delibera n. 168/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante "Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo di installazione

21. Telecom Italia ha effettuato una valutazione del contributo di installazione a partire da una propria stima del tempo medio per la configurazione di una porta del *kit*, moltiplicato per un costo medio orario della manodopera proposto dalla società e pari a 49,35 Euro/ora, ottenendo un valore pari a 1.095,42 Euro per *kit* TDM (+8% rispetto al valore approvato per il 2013).

22. Alla luce della maturità della tecnologia TDM, ed in considerazione della migrazione verso l'interconnessione IP (con la conseguente riduzione del numero di attivazioni di nuovi *kit* TDM), l'Autorità ha ritenuto più appropriato confermare la metodologia di valorizzazione adottata per gli anni precedenti secondo la quale le variazioni annuali del contributo di installazione possono ritenersi imputabili al solo costo della manodopera utilizzata per le attività di realizzazione tecnica. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di rivalutare il contributo di installazione applicando al valore approvato per il 2013 la medesima variazione percentuale 2013-2014 rilevabile per il costo della manodopera (-1,6%).

23. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 applicando un contributo di installazione per *kit* TDM pari a 998,66 Euro.

Canone annuo

24. Telecom Italia, nella propria nota del 1 aprile 2015, ritiene che lo strumento della migrazione amministrativa, utilizzato in modo significativo a partire dal 2014, possa determinare una sottostima del canone annuo dei *kit* TDM nel caso in cui siano considerate, per la valorizzazione al costo, le consistenze *fisiche* delle porte d'interconnessione a 2 Mbit/s in luogo di quelle effettivamente *paganti*. Ad avviso della società, per individuare il canone del *kit* di interconnessione TDM/ISUP che remunererà i costi effettivamente sostenuti, è necessario:

- a) fare riferimento alle consistenze delle porte d'interconnessione a 2 Mbit/s effettivamente *paganti* (non *fisiche*), a garanzia della copertura dei costi sostenuti;
- b) valutare l'intero arco temporale del fenomeno della migrazione amministrativa (2014 – 2015) in modo da definire un prezzo medio di periodo stabile e che non risenta delle variazioni annuali delle consistenze.

25. Telecom Italia ha pertanto proposto uno specifico modello di calcolo al fine di conseguire una maggiore stabilità dei costi sottostanti ai *kit* TDM/ISUP durante il periodo di applicazione della migrazione amministrativa (anni 2014 e 2015). Tale modello prevede che i costi sostenuti nel biennio di riferimento, decurtati della quota di ricavi provenienti dai *kit* di interconnessione VoIP/IP di tipo "amministrativo", siano ripartiti sulla consistenza media delle porte TDM/ISUP effettivamente *paganti* nello stesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

periodo. L'applicazione della metodologia proposta da Telecom Italia determina un canone per *kit* di interconnessione TDM (2 porte) pari a 4.762,14 Euro/anno (+51% rispetto al valore approvato per il 2013).

26. L'Autorità ha richiamato che, nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, il canone annuo per l'utilizzo del *kit* TDM è stato valutato dall'Autorità riportando costi e volumi desumibili dalla CORE, tenendo comunque conto del fatto che lo *“svolgimento di attività e dell'utilizzo di tecnologie da anni consolidate ... dovrebbe comportare, anche in ottica FDC, una riduzione della componente variabile (cioè proporzionale alle unità prodotte) dei costi di fornitura la quale dovrebbe in quota parte compensare l'effetto della diminuzione dei volumi”*⁵ e, pertanto, non si sono riscontrate *“ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, un aumento del costo unitario”*⁶.

27. Si è rilevato che la migrazione verso l'IP determina, in via generale, una riduzione del numero di porte TDM attive (cioè della componente variabile di costo sostenuto da Telecom Italia). Ciò, in linea con quanto sopra, determina, in caso di migrazione tecnica, una riduzione dei costi variabili proporzionale alla riduzione dei volumi. Ne consegue che i costi unitari tendono, al netto dei costi comuni, ad essere costanti. Sulla base del principio di cui sopra (costi comuni tendenzialmente costanti) l'Autorità ha ritenuto che anche i costi comuni debbano essere proporzionalmente allocati da Telecom Italia, secondo opportuni driver, in modo tale che il costo unitario dei servizi i cui volumi si riducono non aumenti. Ciò detto l'Autorità non ha ritenuto condivisibile che, in presenza di una migrazione amministrativa, i costi siano allocati solo sulle porte cosiddette *“paganti”*. La proposta di Telecom Italia di allocare i costi sostenuti (variabili e comuni) solo sulle porte TDM paganti comporterebbe infatti un aumento del costo unitario dei *kit* TDM vanificando lo scopo stesso della migrazione amministrativa intesa come incentivo, nei confronti della società, a completare la migrazione verso l'IP nei tempi concordati con gli OLO o, comunque, a non ritardarla.

28. Ciò premesso, tenuto conto delle evidenze contabili e della necessità di incentivare il passaggio alla tecnologia IP da parte degli operatori alternativi, si è ritenuto opportuno confermare per il 2014 il canone annuo per *kit* TDM approvato per il 2013.

29. Tanto premesso si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 applicando ai canoni per l'utilizzo dei *kit* TDM le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR.

⁵ Cfr. punto 17 della delibera n. 117/11/CIR.

⁶ Cfr. punto 18 della delibera n. 117/11/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

30. Si è richiamato che, in continuità con quanto effettuato nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, la variazione dei contributi di installazione e dei canoni annui dei *kit* a 2 Mbit/s è utilizzata per la valorizzazione, applicando le medesime variazioni annuali, delle condizioni economiche dei *kit* di interconnessione a 155 Mbit/s (contributo di installazione e canone annuo), per l'ampliamento di fasci esistenti e per la verifica dell'inter-operabilità (contributo di installazione e canone mensile).

31. La tabella seguente riassume le condizioni economiche per i *kit* di interconnessione TDM proposte dall'Autorità per il 2014.

| Servizio | Tipologia contributo | OIR 2013 | Proposta Agcom 2014 | Var % 2014 vs 2013 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Kit di interconnessione a 2 Mbit/s | Installazione [Euro] | 1.014,68 | 998,66 | -1,6% |
| | Canone annuo [Euro] | 3.154,49 | 3.154,49 | 0,0% |
| | Canone mensile* [Euro] | 262,87 | 262,87 | 0,0% |
| Ampliamento di fasci esistenti | Installazione [Euro] | 507,34 | 499,33 | -1,6% |
| | Canone annuo [Euro] | 1.577,25 | 1.577,25 | 0,0% |
| Kit di interconnessione a 155 Mbit/s | Installazione [Euro] | 3.094,91 | 3.046,05 | -1,6% |
| | Canone annuo [Euro] | 54.774,10 | 54.774,10 | 0,0% |
| | Canone mensile* [Euro] | 4.564,51 | 4.564,51 | 0,0% |

* Il canone mensile si riferisce ai kit di interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità.

4.2.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D6. Gli OAO in generale condividono la proposta dell'Autorità di confermare, per il 2014, le condizioni economiche dei kit TDM approvate per il 2013. Alcuni dei rispondenti ritengono comunque possibili ulteriori efficientamenti nello svolgimento delle attività ed una riduzione del canone mensile, anche al fine di dare continuità alla politica incentivante di migrazione alla tecnologia IP.

D7. Un rispondente ha chiesto di prevedere che la simmetria architeturale IP, simulata per la tariffa minutaria, venga applicata anche ai kit di interconnessione TDM, ovvero che gli OAO remunerino Telecom Italia solo per un numero di punti di interconnessione pari a quello previsto per l'architettura IP di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D8. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto non ritiene corretto il principio basato sull'invarianza dei costi unitari dei servizi i cui volumi diminuiscono ottenuta attraverso l'utilizzo di "opportuni driver" di allocazione dei costi comuni; Telecom Italia ha rilevato, a tal riguardo, che lo schema di provvedimento non specifica né i driver di costo da utilizzare né i servizi che sarebbero destinatari della componente dei costi comuni non più allocata sul kit di interconnessione a 2 Mbit/s. Telecom Italia ha pertanto ribadito che, a proprio avviso, il canone del kit di interconnessione TDM/ISUP dovrebbe remunerare i costi effettivamente sostenuti dalla società durante il processo di migrazione amministrativa verso l'interconnessione IP. La valutazione del canone mensile del kit TDM dovrebbe pertanto:

- a) fare riferimento alle consistenze delle porte d'interconnessione a 2 Mbit/s effettivamente paganti a garanzia della copertura dei costi sottostanti;
- b) valutare l'intero arco temporale del fenomeno della migrazione amministrativa (2014 – 2015) in modo da definire un prezzo medio di periodo che non risenta delle fluttuazioni delle consistenze.

D9. Telecom Italia pertanto ha confermato la propria proposta, di cui al punto 25, di definire un prezzo medio di periodo per il biennio 2014-2015 pari a 4.762,24 Euro/anno.

4.2.3. Le conclusioni dell'Autorità

Contributo di installazione

D10. Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO (punto D6) di prevedere un efficientamento nelle tempistiche di esecuzione delle attività, nell'ambito della consultazione pubblica non sono emersi elementi istruttori tali da giustificare una riduzione di tali tempistiche. Si ritiene infatti che il grado di efficienza raggiunto da Telecom Italia nell'esecuzione delle attività inerenti ad una tecnologia così matura come quella TDM non consenta di ottenere ulteriori significative riduzioni delle tempistiche di svolgimento di dette attività.

D11. L'Autorità ritiene pertanto di confermare il proprio orientamento a consultazione pubblica che prevede una rivalutazione dei contributi di installazione dei kit TDM sulla base del costo orario approvato per il 2014 con delibera n. 168/15/CIR.

Canone annuo

D12. In merito alla richiesta di cui al punto D7 di considerare un numero di kit TDM equivalente al numero di nodi presenti nell'architettura IP di riferimento, si richiama che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con delibera n. 52/15/CIR⁷ l'Autorità ha introdotto lo strumento della migrazione amministrativa che prevede, solo in caso di richiesta di migrazione all'IP dell'OAO e in presenza di ritardi di Telecom Italia, la remunerazione di un numero *virtuale* di kit d'interconnessione TDM pari a quello che gli OAO dovrebbero sostenere in caso di passaggio all'interconnessione IP senza alcun ritardo. L'applicazione di tale approccio, indipendentemente dalla richiesta di migrazione dell'OAO, si pone in contrasto con la citata decisione dell'Autorità in quanto, oltre a non rispettare il principio della remunerazione dei costi sostenuti da Telecom Italia per i kit di interconnessione forniti, andrebbe a disincentivare gli operatori interconnessi a migrare le proprie piattaforme verso il protocollo IP. In conclusione non si ritiene di accogliere quanto proposto dall'OAO.

D13. Relativamente alla osservazione di Telecom Italia di cui ai punti D8 e D9, nel corso della consultazione pubblica non sono emersi elementi ulteriori rispetto a quanto già riportato nell'ambito della fase pre-istruttoria. Sebbene il modello di calcolo proposto da Telecom Italia miri, secondo quanto rappresentato dalla stessa società, ad agevolare la stabilità dei costi sottostanti le porte TDM nel periodo in esame (2014-2015), l'applicazione di tale modello produrrebbe di fatto un significativo aumento del costo unitario rispetto al 2013 (+51%). Come già chiarito ai punti 26-29, l'Autorità ritiene prioritario incentivare la migrazione verso l'interconnessione IP. La proposta di Telecom Italia ha, pertanto, solo l'effetto di compensare gli effetti della migrazione amministrativa che costituiscono una sorta di penale sul servizio di migrazione, tesa ad disincentivare condotte inerziali di Telecom Italia nei confronti di operatori intenzionati a migrare verso l'IP.

D14. Tanto premesso l'Autorità, nel richiamare le proprie valutazioni preliminari di cui ai punti 26-28, conferma il proprio orientamento sottoposto a consultazione pubblica che prevede l'approvazione, per il 2014, dei canoni dei kit TDM validi per il 2013 e approvati con delibera n. 52/15/CIR.

Condizioni economiche per i kit TDM approvate per il 2014

D15. Alla luce di quanto rappresentato ai punti precedenti, si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo le seguenti condizioni economiche per i kit TDM:

⁷ Delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “*Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Servizio | Tipologia contributo | Prezzo 2014 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Kit di interconnessione a 2 Mbit/s | Installazione [Euro] | 998,66 |
| | Canone annuo [Euro] | 3.154,49 |
| | Canone mensile* [Euro] | 262,87 |
| Ampliamento di fasci esistenti | Installazione [Euro] | 499,33 |
| | Canone annuo [Euro] | 1.577,25 |
| Kit di interconnessione a 155 Mbit/s | Installazione [Euro] | 3.046,05 |
| | Canone annuo [Euro] | 54.774,10 |
| | Canone mensile* [Euro] | 4.564,51 |

* Il canone mensile si riferisce ai kit di interconnessione *una tantum* per la verifica dell'inter-operabilità.

4.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia

4.3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

32. Si è richiamato (punto 10) che Telecom Italia, con nota del 31 ottobre 2013, ha indicato che le condizioni economiche per il 2014 per l'utilizzo dei *kit* di interconnessione IP sono state poste pari a quelle pubblicate nell'offerta di riferimento dei servizi di raccolta, terminazione e transito con interconnessione VoIP/IP relativa all'anno 2013, riassunte nella tabella seguente.

| Servizio | Tipologia contributo | Proposta Telecom Italia |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Kit di interconnessione IP | Installazione [Euro] | 157,20 |
| | Canone annuo [Euro] | 1.775,05 |

33. Con nota del 1 aprile 2015, facendo seguito ad una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito una ulteriore valutazione delle condizioni economiche per l'utilizzo del *kit* IP sulla base dei dati della contabilità regolatoria (CORE) 2012 e considerando un costo orario della manodopera sociale pari a 49,35 Euro/ora.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo di installazione

34. La rivalutazione del contributo di installazione di una singola porta VoIP è stata effettuata da Telecom Italia a partire da una stima del tempo medio di installazione di una scheda da 8 porte moltiplicato per un costo medio orario della manodopera pari a 49,35 Euro/ora, sulla base del seguente modello di calcolo:

| Attivazione porta GbE sul PE router | | |
|--|---------------|-------------|
| Sopralluogo in centrale | 8 | Ore |
| Installazione scheda (incluso posa cavi + collaudo + configurazione) | 16 | Ore |
| Totale installazione scheda | 24 | Ore |
| Costo della manodopera sociale (MOS) base CORE 2010 | 49,35 | Euro/ora |
| Costo totale per scheda | 1.184,40 | Euro |
| Numero porte GbE per scheda | 8 | |
| Costo di attivazione di una porta GbE | 148,05 | Euro |

35. In coerenza con quanto riportato al punto 56 della delibera n. 52/15/CIR⁸, l’Autorità, nel ritenere ragionevole il modello proposto, ha ritenuto tuttavia che il contributo di installazione dovesse essere valutato sulla base del costo orario della manodopera che si riteneva di approvare per il 2014 (46,14 Euro/ora). Ne è derivato un contributo di installazione/cessazione per *kit* IP pari a 138,42 Euro.

Canone annuo

36. Alla luce della scarsa maturità della tecnologia IP e dell’assenza di dati contabili desumibili dalla CORE, Telecom Italia ha proposto una valutazione del canone annuo della porta GbE sulla base di un modello *bottom-up* che tiene conto degli elementi contabili di seguito riportati:

- CAPEX per porta: 4.068,18 Euro;
- Anni di ammortamento: 5;
- WACC: 9,36%;

⁸ “Ciò premesso l’Autorità, nel ritenere ragionevole il modello proposto, ha ritenuto tuttavia che il contributo di installazione dovesse essere valutato sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013. Ne è derivato un contributo di installazione/cessazione per *kit* IP pari a 140,64 Euro”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- OPEX: Manutenzione apparati (pari al 5% dell'investimento);
- Ingombro medio per porta: 0,53 mq;
- Potenza media di alimentazione per porta: 96,17 W;
- Potenza media di condizionamento per porta: 80% dell'alimentazione;
- *Mark up* costi commerciali OLO: 5,2%.

37. I costi relativi agli spazi, all'alimentazione e al condizionamento sono stati determinati da Telecom Italia sulla base dell'offerta di riferimento di collocazione 2013. Il modello di cui sopra fornisce un canone annuo per la porta GbE pari a 1.775,05 Euro.

38. Coerentemente con la metodologia adottata per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR, l'Autorità ha ritenuto che il calcolo suddetto dovesse essere rivisto considerando, in coerenza con quanto riportato nelle delibere nn. 746/13/CONS e 747/13/CONS, un *mark up* per i costi commerciali del 4%, cui corrisponde un canone annuo per porta GbE pari a 1.754,80 Euro.

4.3.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D16. Un OAO concorda con l'orientamento dell'Autorità.

D17. Un altro OAO ritiene che i valori proposti nello schema di provvedimento vadano rivisti al fine di ricalcolare i contributi di installazione per il 2014 alla luce delle considerazioni, da parte della stessa società, sull'utilizzo di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello proposto dall'Autorità.

D18. Un altro rispondente, in analogia con quanto richiesto per i *kit* di interconnessione TDM ed al fine di incentivare l'*incumbent* al raggiungimento di un maggior livello di efficientamento, richiede un intervento dell'Autorità volto ad una riduzione di almeno il 50% delle tempistiche proposte da Telecom Italia per le attività di installazione della scheda da 8 porte. Con particolare riferimento alla definizione del canone annuo la società concorda con l'orientamento dell'Autorità volto a rivedere il *mark up* relativo ai costi commerciali e ritiene applicabile l'ultimo valore definito dall'Autorità nell'ambito dell'ultima analisi dei mercati della rete fissa, pari al 3,5%. Il rispondente richiede, infine, che l'Autorità utilizzi il valore del WACC definito in sede di analisi di mercato.

D19. Un altro OAO, pur concordando con gli orientamenti dell'Autorità, ritiene che il contributo di installazione possa essere ulteriormente ridotto in considerazione della durata, a suo avviso eccessiva, attribuita da Telecom Italia al sopralluogo in centrale (8 ore). La società a tal riguardo osserva che per molti modelli di *router* è possibile effettuare la verifica da remoto senza doversi fisicamente recare in loco e chiede, pertanto, all'Autorità un intervento volto alla ulteriore riduzione del contributo di attivazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D20. Un altro rispondente chiede all’Autorità di tener conto delle progressive riduzioni dei CAPEX e dei costi di manutenzione derivanti dalla curva di esperienza.

D21. Alcuni OAO, alla luce della migrazione in atto e della conseguente continua modifica dei PdI VoIP/IP di Telecom Italia in cui sono interconnessi gli altri OAO, chiedono che, al fine di ottimizzare i costi di transito, questa informazione sia resa disponibile, da quest’ultima, in una pagina riservata del portale *wholesale*.

D22. Un OAO evidenzia che al paragrafo 11.3 dell’offerta di riferimento 2014, riguardo alle condizioni economiche relative al servizio di consegna congiunta del traffico di interconnessione VoIP/IP e dei servizi *bitstream Ethernet*, si riporta che “*Le condizioni economiche e di fornitura del servizio sono definite attraverso una negoziazione bilaterale*”. Alla luce del fatto che in questi casi l’OAO interconnesso ha già sostenuto investimenti per l’acquisto di un *kit* di interconnessione *Ethernet*, nonché dell’apparato di terminazione L2, la società ritiene che i costi per la remotizzazione dal punto di consegna *bitstream Ethernet* al PdI VoIP, qualora i 2 punti non coincidano, debbano essere posti a carico di Telecom Italia. Inoltre, nel caso in cui l’OAO sia disposto a mettere a disposizione la stessa porta GbE anche per l’interconnessione inversa di Telecom Italia, il rispondente richiede che sia stabilito dall’Autorità un principio per cui sia i costi già sostenuti per l’interconnessione *bitstream* sia eventuali costi aggiuntivi ancora da sostenere (sia di tipo “*one off*” che “*ricorrenti*”) per la remotizzazione dell’interconnessione siano condivisi pro quota fra Telecom Italia e l’operatore interconnesso.

4.3.3. Le osservazioni di Telecom Italia


D23. Telecom Italia condivide l’impostazione proposta nello schema di provvedimento in consultazione.

D24. Telecom Italia rappresenta che la richiesta di cui al punto D21 può essere accolta e resa operativa per gli OAO che hanno già completato la migrazione in IP o che sono ancora interconnessi in tecnologia TDM. Per gli OAO che sono ancora in fase di migrazione del traffico da TDM a VoIP/IP, sono presenti sia PdI in TDM che in IP per un periodo che, secondo il processo di migrazione in essere, può durare fino a 12 mesi. In tale periodo Telecom Italia può pubblicare sul proprio portale *wholesale* l’elenco dei PdI *reverse* degli OAO che hanno avviato la migrazione in IP come se fossero già completamente passati alla nuova architettura di interconnessione. In tal caso, come già pubblicato nell’offerta di riferimento 2016, il maggiore costo di transito dovuto alla necessità, da parte di Telecom Italia, di instradare la chiamata tra due nodi di tecnologia differente (IP-TDM) non sarà applicato fino a tutto il 2016, anno in cui si prevede il completamento della migrazione degli operatori di rete fissa verso l’interconnessione VoIP/IP.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D25. In relazione alla richiesta di cui al punto D22 Telecom Italia rappresenta che la consegna del traffico di interconnessione IP su un *kit bitstream Ethernet* prevede che l'operatore abbia già attivo un *kit* per la raccolta di servizi *bitstream Ethernet/NGA* e desideri utilizzare tale *kit* anche per la raccolta del traffico di fonia. Il *kit bitstream* è costituito dalla porta GbE sul nodo *Feeder/Remote Feeder* della rete OPM di Telecom Italia, dall'apparato di terminazione L2 e dal collegamento *Ethernet* tra la rete di Telecom Italia e la rete dell'operatore, realizzato in varie modalità (su raccordo di centrale se l'OAO è collocato, con un flusso di interconnessione oppure con un collegamento GbE se l'operatore non è collocato). La catena impiantistica del servizio di consegna del traffico voce sul *kit bitstream Ethernet* esistente prevede che l'operatore richieda preventivamente l'abilitazione di una ulteriore porta sull'apparato L2, distinta da quella utilizzata per i dati, su cui veicolare tale traffico. Su tale porta vengono quindi configurate VLAN IP distinte da quelle dati, per il trasporto del traffico fonia dal nodo Telecom Italia (*Feeder/Remote Feeder*) su cui è attestato il *kit bitstream Ethernet* fino ad uno o più nodi OPB, tra i 32 previsti dall'offerta di interconnessione IP. La seguente figura illustra l'architettura del servizio di consegna del traffico VoIP su *kit bitstream Ethernet* esistente.



Le VLAN IP, almeno una per ciascuna *Area Gateway* che l'operatore intende raggiungere tramite il *kit bitstream Ethernet*, sono “monodirezionali” (cioè abilitate o al traffico di tipo “diretto” o al traffico di tipo “reverse”) e configurate con CoS pari a 5. La capacità di banda della singola VLAN di CoS pari a 5 non dovrà superare i 100 Mbit/s ed il numero massimo di moduli CAC configurabili per singola VLAN è pari a 24. Dalla descrizione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sopra riportata emerge che ai fini dell'interconnessione via *kit bitstream Ethernet* con la rete IP di fonìa di Telecom Italia è necessaria una catena impiantistica composta dalle seguenti componenti: *i*) moduli CAC su nodo di rete IP competente per la specifica *Area Gateway*; *ii*) trasporto *Ethernet* da rete IP a rete OPM, realizzato con le VLAN *Ethernet* sopra descritte; *iii*) *kit* di consegna *bitstream* sul quale sia disponibile una porta *Ethernet* da dedicare alla consegna del traffico voce. Di tutte queste componenti il *kit bitstream* già attivo rende disponibile solo l'ultima, ovvero la porta di consegna della voce. Le restanti componenti sono invece completamente estranee alla catena impiantistica adottata per il *bitstream* e già remunerata tramite il relativo *kit*. Coerentemente con la situazione appena descritta, Telecom Italia fornisce a titolo non oneroso l'abilitazione della porta di consegna sul *kit bitstream* già attivo. Il servizio di trasporto dalla rete IP di fonìa al *kit bitstream* designato dall'operatore è ad esclusivo carico di quest'ultimo. Telecom Italia evidenzia, al riguardo, che trattasi di una soluzione di connettività scelta dall'operatore per accedere alla architettura IP utilizzando una soluzione alternativa rispetto a quella riportata in offerta di riferimento (ossia porta GbE con link fisico o raccordo in fibra ottica in caso di collocazione). Telecom Italia precisa inoltre che è l'operatore stesso che sceglie in quali degli oltre 600 nodi (*Feeder/Remote Feeder*) attestare il proprio *kit bitstream* su cui poi andare ad attivare le VLAN IP per attestarsi ai nodi OPB dell'interconnessione IP. Infine, riguardo alla condivisione dei costi di utilizzo dell'apparato L2 del *kit bitstream Ethernet* dell'operatore nel caso in cui sia utilizzato per la consegna del traffico *reverse*, Telecom Italia precisa che la porta GbE aggiuntiva sull'apparato è offerta a titolo gratuito, pertanto non vi sono costi da condividere.

4.3.4. Le conclusioni dell'Autorità

D26. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D17-D20 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punto 38 sopra riportato) e non rilevando ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica dell'iniziale orientamento, ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3. In merito alla richiesta di prevedere un *mark up* per i costi commerciali pari al 3,5%, si richiama che la delibera n. 623/15/CONS ha fissato tale valore al 3,5% quale limite per il 2017⁹. Si ritiene pertanto di confermare, per la presente offerta di riferimento relativa al 2014, il *mark up* per i costi commerciali proposto nello schema di provvedimento e pari al 4%.

⁹ Cfr. punto 627 della delibera n. 623/15/CONS: "L'Autorità ritiene ragionevole confermare il *mark-up* unico per il calcolo dei costi di commercializzazione, valido per tutti i servizi di accesso all'ingrosso, pari al 3,5%. Si ritiene, infatti, che, dopo la marcata riduzione approvata per il 2013, in cui il *mark-up* è stato portato al 4%, tali costi possano raggiungere un ragionevole livello di efficienza nel 2017 assestandosi sul valore del 3,5%".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D27. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D21 e D22 l'Autorità ritiene esauriente quanto indicato da Telecom Italia (cfr. punti D24 e D25).

4.4. Moduli CAC

4.4.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR*

39. Telecom Italia, nell'ambito dell'OIR 2013 (sez. 6), aveva introdotto la funzionalità di *Call Admission Control* (CAC) necessaria a verificare che il traffico in ingresso o in uscita al nodo di interconnessione non sia superiore a quello concordato tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso. Detta prestazione effettua il controllo sul numero massimo di chiamate contemporanee e sul numero di tentativi di chiamata gestiti nell'ora di punta, scartando quelli che superano il limite previsto. L'operatore dovrà pertanto indicare, di norma per direzione di traffico, il numero di moduli CAC necessari sulla base delle proprie esigenze. In particolare, per il traffico tra la rete fissa di Telecom Italia e la rete fissa dell'operatore, ogni modulo gestisce 32 chiamate contemporanee e 736 BHCA¹⁰. Per il traffico tra la rete fissa di Telecom Italia e la rete mobile di un operatore (o rete integrata fisso-mobile dell'operatore), ogni modulo gestisce 32 chiamate contemporanee e 1.376 BHCA.

40. Si è richiamato a tal riguardo il punto 64 della delibera n. 52/15/CIR¹¹ di approvazione dell'offerta di riferimento 2013 in cui *“l'Autorità ha chiarito che il costo dei moduli CAC è incluso nel costo del traffico. In relazione al corretto dimensionamento, in termini di moduli CAC da installare per ciascun operatore interconnesso, si è ritenuto che lo stesso dovesse essere definito dall'operatore che riceve il traffico da terminare o che fornisce i servizi di raccolta e/o transito. Quest'ultimo dovrà dimensionare le proprie risorse in modo da garantire, noti i dati rilevanti del traffico voce consegnato dall'operatore interconnesso, una certa probabilità di perdita nell'ora di picco (tenuto conto della ridondanza geografica) che sia compatibile con i requisiti di un servizio PATS, come previsto dalle delibere nn. 11/06/CIR e 128/11/CIR. A tale riguardo si è ritenuto opportuno che tale dimensionamento sia svolto partendo dal dato di picco di traffico consegnato. Stabilito il criterio di dimensionamento corretto, solo i moduli CAC in eccesso dovranno essere remunerati dall'operatore che li richiede”*. Pertanto, le valutazioni inerenti alle condizioni economiche riportate nei punti seguenti riguardano le

¹⁰ *Busy Hour Call Attempt*.

¹¹ Delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante *“Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eventuali richieste di moduli CAC aggiuntivi rispetto al dimensionamento minimo necessario per la corretta gestione del traffico di interconnessione.

41. Nell'offerta di riferimento per il 2014 Telecom Italia ha previsto, per ogni modulo CAC da configurare sulla porta GbE VoIP, un costo di configurazione pari a 13,10 Euro, un canone annuo per modulo CAC da 736 BHCA pari a 357,72 Euro e un canone annuo per modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 668,76 Euro (cfr. tabella 3 dell'offerta di riferimento 2014). Tali valori sono pari a quelli inizialmente proposti nell'offerta di riferimento per il 2013¹².

42. Con nota del 1 aprile 2015, facendo seguito ad una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha rappresentato di aver stimato il valore del contributo *una tantum* di configurazione del modulo CAC su SBC (13,10 Euro) sulla base della tempistica necessaria (15 minuti) per la sua configurazione e del costo della manodopera richiamato al punto 34. Telecom Italia ha inoltre comunicato di aver stimato il canone annuo dei moduli CAC a partire dal CAPEX da associare al singolo modulo CAC. Tale valore è ottenuto dell'investimento complessivo per un SBC¹³, risorsa completamente dedicata all'interconnessione, ripartito su 256 moduli CAC con 736 BHCA¹⁴ (valore massimo gestibile dal singolo SBC) e dall'investimento per il nodo di controllo che gestisce la relativa segnalazione¹⁵, risorsa condivisa al 50% con la propria rete (si ipotizza, a regime, tale suddivisione del traffico totale tra quello di Telecom Italia e quello consegnato dagli OLO). Partendo dal valore del CAPEX, determinato secondo la metodologia su esposta, Telecom Italia ha determinato la rata annua considerando un WACC pari al 9,36%. A ciò si aggiungono i costi relativi agli spazi, all'alimentazione e al condizionamento. Gli OPEX sono determinati come quota percentuale (5%) dell'investimento. Sulla base della metodologia su esposta, riportata nella tabella sottostante, Telecom Italia ha determinato un canone annuo per il modulo CAC da 736 BHCA pari a 398,64 Euro. Riparametrando il canone annuo così definito in funzione dei BHCA, Telecom Italia ha determinato un canone annuo per il modulo CAC da 1.376 BHCA pari a 737,96 Euro.

¹² Si richiama che con delibera n. 52/15/CIR l'Autorità ha approvato per il 2013 un contributo di configurazione del modulo CAC aggiuntivo pari a 11,72 Euro, un canone annuo dei moduli CAC di 356,73 Euro/anno (736 BHCA) e di 666,94 Euro/anno (1.376 BHCA).

¹³ Il nodo SBC espleta le funzioni di *gateway* (ad esempio validazione/accettazione del traffico), di trasporto del traffico IP e di inoltro della segnalazione verso i nodi di controllo.

¹⁴ Telecom Italia indica che qualora venissero utilizzati moduli CAC con capacità superiori di smaltimento del traffico, come ad esempio i moduli da 1.376 BHCA, il numero massimo di moduli CAC gestibili dall'SBC diminuirebbe in maniera proporzionale al BHCA.

¹⁵ Il nodo di controllo espleta le funzioni di controllo della segnalazione, di trattamento dei tentativi di instaurazione di una comunicazione ed allocazione delle risorse di rete per l'instradamento e, nel caso della rete TDM/ISUP, di interlavoro.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Modulo CAC da 736 BHCA (Valori in Euro/anno) | |
|--|---------------|
| CAPEX per modulo | 813,00 |
| Anni di ammortamento | 5,00 |
| WACC (%) | 9,36% |
| Valore annuo comprensivo del WACC | 210,97 |
| OPEX: Manutenzione apparati (% di ricarico sugli investimenti) | 5,00% |
| OPEX: Costo di manutenzione | 40,65 |
| <i>Costi per spazio ed energia</i> | |
| Costo spazio occupato da un modulo SBC | 10,41 |
| Costo energia per alimentazione di un modulo SBC | 84,25 |
| Costo energia per condizionamento di un modulo SBC | 32,65 |
| Costo totale annuo | 378,93 |
| Mark up costi commerciali (%) | 5,20% |
| Costi commerciali | 19,70 |
| Canone annuo | 398,64 |

43. Ciò premesso, in analogia con quanto approvato per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR¹⁶, l’Autorità ha ritenuto che la valutazione di cui alla tabella precedente dovesse essere rivista sulla base di una percentuale di OPEX di manutenzione del 4%, di un *mark up* per i costi commerciali OLO del 4% e di un periodo di ammortamento di 6 anni. Tale rivalutazione ha determinato un valore del canone annuo per modulo CAC pari a 356,73 Euro/anno (736 BHCA) e 666,94 Euro/anno (1.376 BHCA), valori uguali a quelli approvati per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR.

44. Analogamente l’Autorità ha ritenuto che il contributo per la configurazione del modulo CAC dovesse essere rivalutato alla luce del costo orario della manodopera proposto per il 2014 (46,14 Euro/ora), ottenendo un valore pari a 11,54 Euro (-1,5% rispetto al 2013).

¹⁶ Cfr. punto D42 della delibera n. 52/15/CIR: “Con riferimento al canone annuo dei moduli CAC l’Autorità ha svolto una rivalutazione sulla base del modello di cui alla tabella riportata al punto 62 tenuto conto di un periodo di ammortamento di 6 anni, di una percentuale di OPEX di manutenzione del 4% e di costi di commercializzazione pari al 4%, ottenendo un valore di 356,73 Euro/anno (736 BHCA) e di 666,94 Euro/anno (1.376 BHCA)”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alle condizioni economiche dei kit di interconnessione (TDM e VoIP/IP) e dei moduli CAC.

4.4.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità

D28. Un OAO, con particolare riferimento al parametro BHCA, chiede all’Autorità un intervento volto ad introdurre nel provvedimento finale un terzo profilo BHCA pari a 1056 (valore medio rispetto ai due esistenti), relativo a reti il cui traffico proviene sia da rete fissa che da rete mobile¹⁷. Tale profilo, infatti, sarebbe necessario per gli operatori che integrano nella propria infrastruttura sia il traffico da rete fissa sia quello da rete mobile. L’OAO evidenzia che gli attuali SBC adottati da Telecom Italia sono in grado, senza impiegare alcuna risorsa *hardware* aggiuntiva, di gestire fino a 1080 BHCA. Alla luce di tale considerazione, chiede all’Autorità di definire per il nuovo profilo 1056 BHCA lo stesso prezzo proposto nello schema di provvedimento per il profilo 736 BHCA, attesa l’uguaglianza delle risorse *hardware* sottostanti.

D29. Un altro rispondente, pur concordando con gli orientamenti dell’Autorità, ritiene che sarebbe possibile apportare una ulteriore riduzione di prezzo relativamente ai moduli CAC di Telecom Italia.

D30. Alcuni OAO, sulla base del principio di ridondanza geografica previsto nella delibera n. 128/11/CIR e, più in generale, delle disposizioni in tema di integrità delle reti previste dall’art. 73 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ritengono che non sia ragionevole accettare un dimensionamento che preveda, in caso di *fault* di un singolo PdI, un disservizio per i clienti (seppur con bassa probabilità). I rispondenti ritengono pertanto che il corretto dimensionamento dei moduli CAC, a garanzia della continuità del servizio ai clienti finali, sia quello che consente una completa ridondanza e, quindi, di trasportare il 100% del traffico di picco in caso di indisponibilità di una delle due direttrici (ridondanza nei moduli CAC al 100% per ciascun PdI).

D31. Un altro OAO evidenzia che l’offerta di riferimento 2014 non appare riportare chiaramente l’indicazione, di cui alla delibera n. 52/15/CIR, in base alla quale sono a carico dell’operatore solo i moduli CAC aggiuntivi rispetto al dimensionamento minimo necessario per la corretta gestione del traffico di interconnessione. Richiede pertanto all’Autorità che nel dispositivo della delibera di approvazione sia richiesto espressamente a Telecom Italia l’integrazione dell’offerta di riferimento relativamente al suddetto punto.

¹⁷ Per reti che gestiscono tale traffico misto, infatti, la lunghezza media di una singola chiamata, parametro inversamente proporzionale al requisito di BHCA per modulo CAC di 32 chiamate contemporanee, può essere stimata in un valore intermedio tra la lunghezza di chiamata su una rete fissa (mediamente più lunga) e una rete mobile (mediamente più corta).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D32. Un altro rispondente, pur apprezzando la proposta dell'Autorità, richiama le medesime considerazioni avanzate dallo stesso con riferimento ai *kit* di interconnessione VoIP, ovvero ritiene che dovrebbero essere recepiti i miglioramenti di efficienza che la tecnologia e la curva di esperienza rendono possibili.

4.4.3. Le osservazioni di Telecom Italia

D33. Telecom Italia condivide l'impostazione proposta nello schema di provvedimento in consultazione relativamente alla regolamentazione della funzionalità "modulo CAC del *kit* di interconnessione VoIP".

D34. In relazione alla richiesta di cui al punto D28 Telecom Italia rileva, sulla base dell'esperienza operativa sulla gestione del traffico in interconnessione IP proveniente sia da rete fissa che da rete mobile, che la definizione di un unico valore di BHCA, intermedio tra quelli pubblicati in offerta di riferimento, non consente di coprire tutte le casistiche che si sono presentate o si presenteranno nel futuro, in quanto tale valore dipende dalla distribuzione del traffico tra rete fissa e rete mobile, diversa per ciascun operatore e variabile nel tempo. Ad oggi, infatti, i moduli CAC concordati da Telecom Italia con 2 tra i principali OAO sono stati, rispettivamente, di 1227 BHCA e di 1050 BHCA per il traffico di tipo diretto; per il traffico *reverse* si è adottata la configurazione di moduli CAC da 900 BHCA. Un terzo OAO invece ha ritenuto congruo l'utilizzo di moduli CAC da 736 BHCA. Telecom Italia propone, quindi, di inserire in offerta di riferimento la possibilità di definire, in sede negoziale, con l'operatore il valore di BHCA intermedio più consono al suo traffico; nel caso in cui l'operatore richieda moduli CAC aggiuntivi rispetto a quelli dimensionati da Telecom Italia, si propone che le condizioni economiche di tali moduli siano definite moltiplicando il costo teorico di un modulo CAC con BHCA unitario per il numero di BHCA concordati. Ad esempio, utilizzando i valori pubblicati nell'offerta di riferimento 2014, si ha che il valore unitario del costo annuo del modulo CAC è pari a 0,4860 Euro.

4.4.4. Le conclusioni dell'Autorità

D35. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D28 e di quanto rappresentato da Telecom Italia (cfr. punto D34), l'Autorità ritiene di accogliere la proposta presentata da quest'ultima e pertanto dispone che Telecom Italia indichi nell'offerta di riferimento 2014 che le condizioni economiche dei moduli CAC aggiuntivi con numero BHCA intermedio tra i 2 profili pubblicati in offerta, definito negozialmente con l'OAO richiedente, sono definite moltiplicando il costo teorico di un modulo CAC con BHCA unitario per il numero di BHCA aggiuntivi concordati tra le parti.

D36. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D29 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblica (cfr. punto 43, sopra riportato), e non rilevando ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica di orientamento, ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.

D37. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D30 si ritiene esaustivo quanto indicato dall'Autorità al punto D40 della delibera n. 52/15/CIR e qui richiamato: «...l'Autorità ritiene opportuno, per ragioni di coerenza, applicare al mercato le valutazioni svolte in sede di definizione di una controversia in materia di interconnessione IP¹⁸. L'Autorità aveva fornito delle indicazioni sul tema in oggetto ai punti 128 e 129 della delibera n. 64/14/CIR. Al punto 128 era stato richiamato che "Telecom Italia ha sostenuto che l'interconnessione IP sarà implementata adottando, con riferimento alla ridondanza, un dimensionamento in load sharing al 50% dei propri nodi che consente di disporre, considerando un rendimento al 70% circa rispetto al traffico di picco, una capacità per ogni link in grado di gestire una quota di traffico pari al 50+21,4% + 50+21,4% (21,4% di capacità aggiuntiva per link) del traffico di picco. Conseguentemente, in caso di fault di un link che avvenisse nel 90% del tempo, non si avrebbe perdita di traffico. Nell'ora di punta si perderebbe il 30% circa del traffico. Nell'audizione del 18 febbraio 2014 Telecom ha ribadito che il dimensionamento che la stessa propone è efficace, assumendosene ogni responsabilità"».

D38. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D31, nell'evidenziare che la data di pubblicazione dell'offerta di riferimento 2014 di Telecom Italia (31 ottobre 2013) risulta antecedente rispetto alla data di pubblicazione della delibera n. 52/15/CIR (26 giugno 2015), si richiede a Telecom Italia di indicare esplicitamente nell'offerta di riferimento 2014 (cfr. par. 11.2.1, pag. 36) che sono a carico dell'operatore solo i moduli CAC aggiuntivi rispetto al dimensionamento minimo necessario per la corretta gestione del traffico di interconnessione.

¹⁸ Si richiama a tale riguardo che, in tale sede, Telecom Italia aveva dichiarato, ai punti 77 e 78 della delibera n. 64/14/CIR, quanto segue: "Telecom Italia rappresenta che il dimensionamento delle risorse di interconnessione deve tener conto del Traffico telefonico di Picco inteso come il valore di traffico che può essere superato al massimo per 2 ore/mese nel mese di massimo traffico in condizioni di traffico stazionario. Telecom aggiunge che il traffico osservato su un fascio telefonico risulta inferiore al 70% del Traffico di Picco di riferimento per una percentuale di tempo prossima al 90%". "Dal momento che il criterio di dimensionamento adottato, con rendimento massimo pari a 0,7 e instradamento in Load Sharing al 50% su due direttrici distinte (invio del 50% del traffico su ogni direttrice con 30% circa di spare capacity) consente, appunto, di trasportare il 71,4% del traffico di picco dell'intera Area Gateway in caso di indisponibilità di una delle due direttrici, se ne conclude che, nel 90% dei casi, anche l'indisponibilità di una delle due direttrici viene assorbita con perdite trascurabili. Telecom stima una probabilità di blocco delle chiamate nell'ora di punta inferiore a 1% in caso di disponibilità di una delle due direttrici".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D39. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D32 si rimanda alle considerazioni riportate al punto D26.

4.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica

4.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

45. Si richiama che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate dagli apparati di telefonia pubblica (cabine telefoniche). Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR¹⁹, “*il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico*”, al fine di remunerare “*i costi ... concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto*”.

46. Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha proposto una tariffa di *surcharge* aggiuntiva per raccolta da telefonia pubblica pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto, valore posto uguale a quello approvato dall'Autorità per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR e calcolato sulla base dei dati contabili 2009. Nell'ambito della fase pre-istruttoria Telecom Italia ha fornito altresì una valutazione della *surcharge* basata sui dati contabili 2010 proponendo un valore pari a 13,31 centesimi di Euro/minuto.

47. Telecom Italia ritiene tuttavia che la metodologia di calcolo del prezzo della *surcharge* utilizzata dall'Autorità debba essere rivista ed orientata ad uno più stretto orientamento al costo di CORE, assunte le attuali incertezze in merito al quadro regolamentare relativo alle valutazioni sul costo netto del servizio universale di Telecom Italia (novità metodologiche introdotte dalla delibera n. 1/08/CIR in termini di determinazione del costo netto a tutte le PTP (Postazioni Telefoniche Pubbliche) appartenenti al Parco Impianti USO²⁰, dichiarazione di insussistenza del Costo Netto del Servizio Universale per l'esercizio 2006 e 2007 di cui alle delibere n. 46/13/CIR e n. 100/14/CIR e, non ultimo, l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR a seguito della sentenza del TAR del 14 gennaio 2015). Tale mutamento ed incertezza del quadro normativo di riferimento ha sostanzialmente compromesso il fondamento logico della

¹⁹ Delibera n. 12/03/CIR, del 27 novembre 2003, recante “*Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica*”.


²⁰ *Universal Service Obligation*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedura di calcolo finora adottata. Inoltre i volumi di traffico generati dalle stesse postazioni hanno subito nel frattempo una forte riduzione, a seguito della crescente penetrazione del servizio di telefonia mobile che ha di fatto sostituito la telefonia pubblica. Alla luce di tali considerazioni, l'eventuale applicazione dell'approccio adottato finora comporterebbe il forte rischio per Telecom Italia di non poter recuperare tutti i costi del servizio di accesso da telefonia pubblica.

48. Ciò premesso, si è rilevato che i dati contabili degli ultimi anni evidenziano un *trend* di costante riduzione sia dei costi sia dei volumi legati alla raccolta di tutto il traffico originato da PTP, come sintetizzato dalla figura seguente.



49. Nello schema di provvedimento è stato osservato, tuttavia, che a partire dal 2010 il rapporto costi/volumi tende ad aumentare a causa di un tasso di riduzione dei volumi a cui non corrisponde una proporzionale riduzione dei costi. Il grafico seguente riporta l'andamento del rapporto costi/volumi per le PTP non soggette al finanziamento USO e pertanto oggetto della presente valutazione, confrontato al costo unitario medio calcolato su tutte le PTP. Fino ai dati CORE 2010 l'andamento presenta una sostanziale stabilità, cui segue un aumento del costo unitario (a partire dal 2011 i due costi unitari coincidono in assenza del computo, da parte di Telecom Italia e per quanto riportato al punto 47, delle partite di ricavi mancati e di costi evitabili connessi alle valutazioni di costo netto afferenti all'obbligo di servizio universale). Ciò premesso, in coerenza con l'approccio contabile finora seguito e nell'ottica di garantire al mercato la necessaria certezza regolamentare (in attesa della definizione del giudizio amministrativo pendente innanzi al Consiglio di Stato di appello avverso la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 1187/2015 recante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR²¹), si è ritenuto equo e ragionevole approvare per il 2014 il valore della quota addizionale di *surcharge* proposto da Telecom Italia, tenuto conto dei dati contabili dalla stessa dichiarati per il 2010 (per il 2013 si sono utilizzati i dati CORE e USO 2009), e pari a 13,31 centesimi di Euro al minuto.




Figura 1 - Andamento del costo unitario per il finanziamento del servizio di accesso dalle Postazioni di Telefonia Pubblica (PTP) in funzione dei diversi anni contabili

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alla quota addizionale di surcharge.

4.5.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D40. Diversi OAO hanno richiamato la decisione del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2015 che ha confermato, in parte, l'accoglimento del ricorso di primo grado di Telecom Italia S.p.A. e l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR, limitatamente alla parte in cui prevede l'applicazione dei nuovi criteri da essa stabiliti relativamente agli anni precedenti

²¹ Cfr. comunicazione della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, del 4 maggio 2015, recante "Sospensione dei termini del procedimento istruttorio concernente «Servizio Universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2008 e 2009»", disponibile sul sito web Agcom all'indirizzo http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=1839918&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al 2008. Gli OAO hanno pertanto rilevato che, ai fini della determinazione della quota di *surcharge* per il 2014, non sussistono incertezze regolamentari in quanto continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla delibera n. 1/08/CIR.

D41. Un OAO, pur apprezzando l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica, ritiene che per garantire la necessaria certezza regolamentare sia più opportuno, in via prudenziale, confermare per il 2014 lo stesso valore approvato per il 2013 e pari a 12,21 centesimi di Euro al minuto.

D42. Altri OAO non condividono la proposta dell'Autorità e ritengono che la riduzione più che proporzionale dei volumi rispetto ai costi non giustifichi un aumento della quota di *surcharge*. Gli OAO ritengono, infatti, che Telecom Italia disponga di tutte le leve e degli strumenti necessari per raggiungere un adeguato grado di efficienza nella fornitura del servizio anche mediante la dismissione delle cabine inutilizzate. Gli OAO hanno chiesto pertanto la definizione, per il 2014, di una quota di *surcharge* non superiore a quella approvata per il 2013.

D43. Alcuni OAO hanno chiesto una maggiore chiarezza in merito al perimetro di definizione dei costi e dei volumi per la quota addizionale di *surcharge*, con particolare riferimento a possibili sovrapposizioni tra tale perimetro e quello previsto per il calcolo del costo netto del servizio universale. A questo proposito uno dei rispondenti ha rappresentato che alcune postazioni di telefonia pubblica installate all'interno di esercizi pubblici (quali bar o ristoranti) sarebbero state trasformate, nel tempo, in postazioni ad uso – a tutti gli effetti – privato e, pertanto, tali postazioni non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dei costi del servizio universale.

D44. Telecom Italia, pur condividendo quanto prospettato nello schema di provvedimento, ha rappresentato che il valore proposto per il 2014, basato sull'approccio contabile fino ad oggi utilizzato ed aggiornato con i dati della CoRe 2010, non remunererebbe tuttavia la totalità dei costi sottostanti il servizio, assunte le rilevanti incertezze in merito al quadro regolamentare inerente alle valutazioni sul costo netto del servizio universale.

D45. Con riferimento all'osservazione di un OAO di cui al punto D43, Telecom Italia ha rappresentato la propria disponibilità ad effettuare verifiche puntuali sulle eventuali numerazioni segnalate. Per completezza di informazione, Telecom Italia ha ritenuto utile precisare che il gestore di un telefono pubblico può chiedere l'attivazione di una linea derivata a suo uso esclusivo, per effettuare e ricevere telefonate. Tale apparecchio derivato deve comunque essere reso disponibile al pubblico per effettuare chiamate di emergenza in caso di temporanea indisponibilità del telefono pubblico. Con riferimento all'osservazione dell'OAO, pertanto, occorrerebbe in primo luogo verificare se l'asserito utilizzo privato della linea pubblica non riguardi, tuttavia, una linea derivata.

4.5.3. Le conclusioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D46. Si richiama, in via preliminare e con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D40-D42, che il Consiglio di Stato (CdS) con sentenza n. 4616/2015 del 2 ottobre 2015 si è definitivamente pronunciato in merito agli appelli avverso la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 1187/2015 recante l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR. In base a tale sentenza il CdS:

- a) *“accoglie parzialmente gli appelli n. 1674/2015 di Vodafone Omnitel N.V. (unitamente al relativo appello incidentale di Fastweb S.p.a.), n. 2229/2015 di Wind Telecomunicazioni S.p.a. e n. 2543/2015 di AGCom, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1187/2015, conferma in parte l'accoglimento del ricorso di primo grado di Telecom Italia S.p.a. e l'annullamento della delibera AGCom n. 1/08/CIR, limitatamente alla parte in cui prevede l'applicazione dei nuovi criteri da essa stabiliti relativamente agli anni precedenti al 2008”;*
- b) *“respinge l'appello n. 1942/2015 di Vodafone Omnitel N.V. (unitamente al relativo appello incidentale di AGCom) avverso la sentenza n. 1186/2015”.*

D47. Alla luce di quanto richiamato, l'Autorità rileva che la sentenza del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2015 non introduce elementi di discontinuità regolamentare per quanto attiene al presente procedimento. La valutazione della *Surcharge* viene svolta, analogamente agli anni precedenti, sulla base dei costi dichiarati da Telecom Italia come non inclusi nel costo netto USO. Laddove dal calcolo del costo netto per gli anni 2008 e a seguire dovessero derivare delle variazioni sui costi da includere ai fini del calcolo della *surcharge* l'Autorità valuterà modi e termini per tenerne conto nei rispettivi anni di competenza.

D48. Chiarito che ad oggi non sussistono incertezze regolamentari inerenti alla valutazione della quota addizionale di *surcharge* per il 2014, l'Autorità ritiene di procedere a tale valutazione utilizzando la metodologia già adottata negli anni precedenti. A tal riguardo e con specifico riferimento all'osservazione di cui al punto D43 in merito a possibili sovrapposizioni tra i perimetri di costo del servizio universale e della *surcharge*, appare opportuno richiamare quanto previsto dalla delibera n. 12/03/CIR:

“20. ... L'Autorità ritiene quindi necessario stabilire, una metodologia di calcolo della quota di surcharge che preveda l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale criterio consente, da una parte, di fissare una quota di surcharge orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di realizzare un bilanciamento tra la necessità del recupero dei costi con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalità delle postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a) le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a proprie scelte commerciali e di mercato;

b) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto;

c) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto.

22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di surcharge, delle postazioni di cui al sub-c del punto precedente costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione della quota stessa rappresenti i costi efficienti di accesso dalle rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalità di seguito indicate:

a) per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali non sussiste un obbligo di servizio universale (sub-a del punto 21) e per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali non viene dichiarato un costo netto (sub-b del punto 21) sono recuperati con la quota di surcharge relativa alle chiamate originate sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori interconnessi;

b) i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati in parte con la quota di surcharge e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale.”

D49. Alla luce di quanto richiamato, la metodologia di valutazione prevista dalla delibera n. 12/03/CIR garantisce che, tramite la quota addizionale di *surcharge*, siano recuperati solo quei costi, afferenti al servizio universale, non recuperati tramite il finanziamento diretto del servizio universale.

D50. In merito a tale ultimo aspetto appare inoltre opportuno rilevare, con ciò replicando anche alle richieste degli OAO di mantenere per il 2014, in via prudenziale, il valore approvato per il 2013 (punti D41 e D42), che con delibera n. 52/15/CIR si è richiamato che “*nei procedimenti di cui alle delibere nn. 119/10/CIR e 117/11/CIR l’Autorità aveva ritenuto che le valutazioni sulla quota di surcharge dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno. A tal riguardo la metodologia utilizzata da Telecom Italia per la determinazione del prezzo pubblicato nell’offerta di riferimento 2013 tiene conto di alcune voci contabili relative al 2010 e di altri dati del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SU dichiarati per l'esercizio 2009. In coerenza con quanto rappresentato nelle citate delibere, l'Autorità ha ritenuto che l'utilizzo di fonti contabili riferite ad anni diversi (2009 e 2010) potesse condurre ad una errata valorizzazione della surcharge". Con delibera n. 52/15/CIR l'Autorità ha pertanto confermato, per il 2013, il valore già approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e basato su dati CORE e USO 2009. A tal riguardo si rileva che la valutazione della quota addizionale di *surcharge* svolta da Telecom Italia per il 2014 è basata sugli stessi dati proposti nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta 2013 (CORE 2010 e USO 2009). Alla luce di quanto rappresentato in merito all'esigenza di utilizzare voci di costo relative allo stesso anno contabile, l'Autorità ritiene opportuno, per coerenza regolamentare, confermare anche per il 2014 il valore approvato per il 2013 e pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

D51. In relazione a quanto indicato al punto D42 l'Autorità intende far rilevare che la rimozione delle cabine telefoniche deve essere svolta tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 683/11/CONS²³ atteso che trattasi di un servizio di interesse pubblico. L'efficientamento dei costi richiesto dall'operatore a Telecom Italia, nel caso di specie tramite la dismissione di cabine che svolgono poco traffico, rischia di andare a discapito, se non svolto secondo tempi e modi previsti dalla normativa vigente, delle fasce di popolazione per le quali l'uso delle stesse risulta ancora di utilità.

D52. Tanto premesso l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento per il 2014 prevedendo una quota addizionale di *surcharge* per la raccolta delle chiamate da telefonia pubblica pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.

D53. In merito all'osservazione sulla trasformazione delle postazioni di telefonia pubblica in linee di accesso privato (punto D43), tenuto conto di quanto rappresentato su tale aspetto da Telecom Italia (punto D45), non si ritiene necessario allo stato apportare modifiche al quadro regolamentare di riferimento per il calcolo della *surcharge*.

4.6. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo (*kit reverse*)

50. Si richiama che la componente economica relativa all'utilizzo dei *kit reverse* (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per l'utilizzo delle porte di accesso e dei circuiti di interconnessione *reverse* necessari per la terminazione, verso la rete dell'operatore di destinazione, del traffico inerente al servizio di transito richiesto dagli OLO.

²³ Delibera n. 683/11/CONS, del 12 dicembre 2011, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 31/10/CONS recante: «Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale»".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.6.1. Valutazioni di Telecom Italia acquisite dall'Autorità nella fase pre-istruttoria

51. Nell'offerta di riferimento 2014, Telecom Italia ha confermato il valore pubblicato nell'OIR 2012 proponendo per l'utilizzo del *kit reverse* TDM un prezzo pari a 0,090 centesimi di Euro/minuto e per l'utilizzo del *kit reverse* VoIP un prezzo pari a 0,0816 centesimi di Euro/minuto.

Kit reverse TDM

52. Con nota del 1 aprile 2015, facendo seguito ad una richiesta istruttoria dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito una valutazione del costo del *kit reverse* TDM basata sui dati di CORE 2012. Ai costi sottostanti la porta di accesso sono stati aggiunti i costi commerciali/gestionali tramite un *mark-up* del 4% ed i costi di struttura tramite un *mark-up* del 7,5%. Il valore ottenuto da Telecom Italia è pari a 0,1162 centesimi di Euro/minuto.

Kit reverse VoIP

53. Il costo del *kit reverse* VoIP/IP è stato calcolato da Telecom Italia tramite il modello di costo basato sull'architettura della propria rete IP (16 Aree *Gateway*) già proposto per il 2013²⁴. Il modello stima il numero di *kit reverse* VoIP/IP necessari per supportare il traffico *reverse* da migrare ipotizzando l'interconnessione con 15 OLO, in ogni Area *Gateway*, e la presenza, in media, di 1,5 porte (o equivalentemente *kit*) per Area *Gateway* per OLO. In tal modo si ottiene un valore pari a 360 porte GbE (16*15*1,5). Il costo complessivo delle porte (*kit*) è ottenuto moltiplicando il costo per porta (pubblicato in OIR) per il numero di porte necessarie sopra determinato. In linea con l'orientamento espresso dall'Autorità nella consultazione sullo schema di provvedimento di approvazione dell'OIR 2013 di Telecom Italia (delibera n. 71/14/CIR), Telecom Italia ha azzerato i canoni relativi all'utilizzo dei moduli CAC.

Kit reverse IP/TDM

54. Sulla base delle valutazioni riportate nei paragrafi precedenti, Telecom Italia ha fornito una valutazione del prezzo unitario (TDM e VoIP/IP) per l'utilizzo del *kit reverse* considerando una percentuale di migrazione del traffico da TDM a IP a fine anno del 25%, ottenendo in tal modo un prezzo pari a 0,1018 centesimi di Euro al minuto.

4.6.2. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

²⁴ Cfr. punto 73 della delibera n. 52/15/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

55. Con riferimento alla determinazione del costo relativo all'utilizzo del *kit reverse* in tecnologia TDM l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la metodologia già utilizzata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento.

56. In merito al costo per l'utilizzo dei *kit reverse* VoIP/IP l'Autorità ha ritenuto ragionevole l'utilizzo di un modello di *costing* di tipo *bottom up* che si basi sulla architettura IP e sui dati di consuntivo, sui volumi, relativi all'anno precedente a quello di vigenza del listino. A tal riguardo ha condiviso l'utilizzo del modello *bottom-up* già adottato per il 2013 opportunamente modificato al fine di escludere i costi per l'utilizzo dei moduli CAC.

57. Coerentemente con quanto già espresso per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR, l'Autorità ha ritenuto opportuno che le condizioni economiche per l'utilizzo del *kit reverse* siano indipendenti dalla tecnologia di interconnessione (TDM o VoIP/IP). Ne consegue che il costo medio del *kit reverse* deve essere determinato come rapporto tra il costo complessivo dei *kit reverse* TDM e IP ed il volume di traffico *reverse* complessivo. Ovviamente tale costo complessivo varia di anno in anno in funzione del traffico migrato da TDM a IP, con conseguente riduzione del numero di *kit reverse* TDM.

Prezzo minutarario del Kit reverse IP/TDM

58. Il prezzo minutarario per l'utilizzo del *kit reverse* è pertanto ottenuto secondo la metodologia riportata al punto 78 della delibera n. 52/15/CIR, ossia considerando i costi totali dei *kit* ed il traffico totale *reverse* medio risultante da evidenze contabili nell'anno di riferimento. A tal riguardo i dati forniti da Telecom Italia e riferiti alla CORE 2012 evidenziano, rispetto all'anno precedente, una riduzione dei volumi di utilizzo del *kit reverse* TDM (-5%), in continuità con il *trend* degli ultimi anni. Viceversa si rileva un sensibile aumento dei costi sostenuti, imputabile, tra l'altro, all'aumento del numero medio di porte *reverse* attive (+11%). Tale aumento del numero di porte *reverse* TDM risulta in controtendenza rispetto al *trend* degli ultimi anni e determina una sostanziale riduzione (-24%) del riempimento medio di ciascuna porta *reverse* TDM. L'effetto congiunto dell'aumento dei costi e della riduzione dei volumi determina un sostanziale aumento del prezzo unitario a fronte, tuttavia, di una minore efficienza nell'uso dei *kit reverse* (minore riempimento medio).

Tanto premesso l'Autorità ha ritenuto necessario acquisire nel corso della consultazione pubblica ulteriori elementi istruttori in merito a quanto rappresentato al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione dei costi sottostanti il servizio ed all'aumento del numero di porte reverse TDM). È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alla tariffa per l'utilizzo dei kit reverse.

4.6.3. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D54. Diversi OAO, in relazione al *trend* di costi e volumi indicato al punto 58, ritengono che l'aumento dei costi, imputabile all'aumento del numero di porte *reverse* TDM, non sia giustificabile. I rispondenti infatti, alla luce dei volumi di traffico smaltito dalle porte *reverse* TDM, ritengono che l'approvazione di un prezzo corrispondente ad un minore riempimento dei kit costituirebbe, di fatto, un trasferimento sugli OAO di costi supplementari imputabili a scelte inefficienti di Telecom Italia. Ad avviso degli OAO, dal momento che il dimensionamento dei kit *reverse* è a carico di Telecom Italia, quest'ultima disporrebbe di tutti gli strumenti per garantire un utilizzo efficiente dei kit, dismettendo quelli non più necessari.

D55. Con riferimento al mix di traffico TDM e VoIP considerato per la determinazione del prezzo unitario, alcuni OAO hanno rappresentato che il ritardo accumulato nella migrazione all'IP, pur non essendo dipeso dagli OAO, comporta un valore unitario sostanzialmente allineato al costo del kit *reverse* TDM, ossia l'applicazione di tariffe superiori a quelle che si otterrebbero con la più efficiente tecnologia VoIP/IP. Gli OAO hanno chiesto all'Autorità, inoltre, di valutare una modalità di definizione del prezzo che, analogamente a quanto già fatto per i kit di interconnessione diretta, simuli la migrazione verso la tecnologia IP attraverso un percorso di riduzione programmata dei kit *reverse* TDM, con l'obiettivo di giungere al pagamento dei soli kit *reverse* IP a partire dal 1 luglio 2015 indipendentemente dal numero effettivamente utilizzato.

D56. Alla luce di quanto rappresentato ai punti precedenti, gli OAO hanno chiesto che il prezzo per l'utilizzo del kit *reverse* venga opportunamente rivisto e posto, per il 2014, ad un valore inferiore o comunque non superiore a quello approvato per il 2013.

4.6.4. Le osservazioni di Telecom Italia

D57. Telecom Italia condivide l'orientamento proposto nello schema di provvedimento che conferma la metodologia di calcolo adottata per il 2013 dalla delibera 52/15/CIR. Riguardo agli elementi di costo da utilizzare nell'applicazione di tale metodologia, Telecom Italia ha confermato le informazioni contabili, inerenti al 2012, comunicate nella fase pre-istruttoria. Ha, inoltre, comunicato i dati relativi al 2011, i quali evidenziano una discontinuità, in termini di numero di porte, sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto al 2012. Tra l'altro i valori 2012 appaiono in linea con quelli contabilizzati precedentemente al 2011. Da ciò ne deriva una probabile sottostima del numero di porte nel 2011 più che un reale aumento, tra il 2011 e il 2012, del numero di porte acquisite. Resta, viceversa, confermato il *trend* di riduzione dei volumi.

D58. Telecom Italia ha evidenziato che ad una riduzione dei minuti di traffico *reverse* non corrisponde automaticamente una riduzione del numero di porte *reverse* associate a quel traffico a causa dei seguenti fattori:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) nel caso di operatori di piccole dimensioni e con bassi volumi di traffico, un eventuale decremento del traffico *reverse* generalmente non ha effetto sul numero di porte *reverse* (già di per sé esiguo);
- b) allo scopo di garantire l'affidabilità e la qualità del servizio di fonia, Telecom Italia adotta degli opportuni criteri di dimensionamento dei kit *reverse* al fine di mantenerne il rispettivo riempimento medio entro una soglia prefissata, eventualmente attivando nuove porte *reverse* qualora il riempimento medio risulti superiore a detta soglia;
- c) se un operatore varia la propria copertura territoriale (attivazione di nuove decamigliaia in aree in cui non era presente), la simmetria architettonica dell'interconnessione *reverse* prevede che Telecom Italia attivi, nella nuova area, almeno un kit di interconnessione di base (2 porte *reverse*) anche se il traffico non subisce incrementi significativi.

4.6.5. Le conclusioni dell'Autorità


D59. Nel corso della consultazione pubblica l'Autorità ha acquisito ulteriori dati contabili al fine di analizzare il *trend* dei minuti di traffico e del numero di porte *reverse* rappresentato al punto 58. I dati hanno evidenziato una marcata discontinuità per l'anno contabile 2011 che ha determinato nell'offerta 2013, basata appunto sui dati di CORE 2011, una tariffa per l'utilizzo del kit *reverse* significativamente inferiore (-17%) rispetto a quella approvata per l'anno precedente.

D60. A tal riguardo l'Autorità ha verificato che il costo medio unitario per porta *reverse* TDM basato sui dati di CORE 2012 è in linea con quello basato sulle CORE degli anni precedenti al 2011. Si richiama, infatti, che al punto 33 della delibera n. 117/11/CIR²⁵ l'Autorità aveva stimato il costo "pieno" medio annuo per porta *reverse* TDM pari a circa 2.350 Euro, sulla base della CORE 2009. La figura seguente mostra il costo medio annuo per porta *reverse* TDM approvato nei rispettivi anni di vigenza, X, riportati in ascissa (la CORE usata è quella relativa all'anno X-2).

²⁵ Delibera n. 117/11/CIR, del 12 ottobre 2011, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



D61. Come si nota, il costo medio annuo per porta *reverse* TDM calcolato sulla base dei costi, volumi e numero di porte da CORE 2012 è pressoché coincidente con la stima effettuata dall’Autorità nel 2010, 2011 e 2012, rispettivamente su base CORE 2008, 2009 e 2010 e, pertanto, può assumersi accettabile.

D62. Tenuto conto dei suddetti dati di CORE 2012, l’Autorità ha rivalutato la tariffa minutaria *reverse*, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, in continuità con la metodologia utilizzata per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR ed aggiornando i parametri di *input* relativi alla percentuale di traffico migrato in IP (vedi punto 57). A tal riguardo, rilevato il ritardo accumulato nella migrazione all’interconnessione IP, l’Autorità, accogliendo con ciò quanto richiesto dagli OLO al punto D55, ritiene opportuno assumere una quota convenzionale di traffico migrato in IP nel corso dell’anno di riferimento, 25% a fine anno, coerente con quella utilizzata nel modello *bottom-up* di definizione della tariffa *reverse* IP e, tra l’altro, utilizzata dalla stessa Telecom Italia. Il valore così ottenuto è pari a 0,092 centesimi di Euro al minuto, valore sostanzialmente analogo a quelli approvati nel 2011 e nel 2012 (0,090 centesimi di Euro al minuto) ma superiore a quello approvato per il 2013 (0,0745 centesimi di Euro al minuto).

D63. Tanto premesso, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’offerta di riferimento 2014 prevedendo una tariffa per l’utilizzo del kit *reverse*, indipendente dalla tecnologia di interconnessione, pari a 0,092 centesimi di Euro al minuto.

4.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità

4.7.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

59. Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha specificato le condizioni economiche per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità. Si richiama che ai punti 48 e 49 della delibera n. 119/10/CIR, l'Autorità ha ritenuto che le tariffe per i servizi di emergenza e pubblica utilità debbano essere allineate alle corrispondenti tariffe di terminazione delle chiamate ai rispettivi livelli di interconnessione, opportunamente pesate per tenere conto degli effettivi instradamenti necessari alla terminazione della chiamata presso il centro servizi.

60. In merito a quest'ultimo aspetto, tenuto conto che la delibera n. 668/13/CONS ha fissato, a partire dal 1 luglio 2013, tariffe indipendenti dalla tecnologia e dal livello di interconnessione, non risulta più necessario pesare le tariffe in funzione degli effettivi volumi di instradamento delle chiamate.

61. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento allineando le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità a:

- a) La tariffa di terminazione vigente dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 e pari a 0,104 centesimi di Euro/minuto;
- b) La tariffa di terminazione vigente dal 1 luglio 2014 e pari a 0,075 centesimi di Euro/minuto.

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alle tariffe per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità.

4.7.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D64. Gli OAO in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

D65. Telecom Italia ha rappresentato che, per il servizio in esame, l'applicazione delle tariffe di terminazione BU-LRIC definite dalla delibera n. 668/13/CONS, benché indipendenti dalla tecnologia, non consentirebbe di recuperare tutti i costi sostenuti dalla società. Telecom Italia ritiene che per il completo recupero dei costi sostenuti sia necessario applicare una tariffa che tenga conto anche dei costi comuni e congiunti. A tal riguardo, Telecom Italia ritiene che il valore pubblicato nella delibera n. 668/13/CONS per il servizio di raccolta possa essere rappresentativo dei costi sostenuti per il completamento della chiamata originata sulla rete dell'operatore interconnesso e destinata ad un servizio di emergenza o di pubblica utilità. Telecom Italia ha chiesto, pertanto, che per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità sia applicata una tariffa pari alla tariffa di raccolta delle chiamate definita dalla delibera n. 668/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.7.3. Le conclusioni dell'Autorità

D66. L'Autorità non ritiene di accogliere la richiesta di Telecom Italia in quanto non in linea sia con la delibera n. 179/10/CONS, che non identifica un mercato specifico per la terminazione delle chiamate dirette ai servizi di emergenza, sia con la delibera n. 668/13/CONS, che determina un costo incrementale per la terminazione, sia con le delibere di approvazione dell'offerta 2013.

4.8. Servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1

4.8.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

62. Si è richiamato che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'operatore remunererà Telecom Italia per:

- a) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
- b) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- c) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- d) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- e) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;
- f) il servizio di Number Hosting.

63. Le condizioni economiche inerenti alle componenti di servizio *d)* ed *e)* sono definite nell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.

64. Telecom Italia ha proposto per il 2014 le seguenti condizioni economiche (poste a confronto con quelle approvate per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR):




Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Servizio | Tipologia contributo | OIR 2013 (52/15/CIR) | | OIR 2014 (proposta TI) | Var % 2014 vs 2013 |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 01/01/2013 – 30/06/2013 | 01/07/2013 – 31/12/2013 | | |
| Servizio di raccolta del traffico [centesimi di Euro/minuto] | Via SGU | 0,272 | 0,258 | 0,272 | 0% / +5,4% |
| | Via SGU distrettuale | 0,442 | | 0,442 | 0% / +71,3% |
| Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 [centesimi di Euro/minuto] | Costo minutario | | 0,066 | 0,067 | +1,5% |
| Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s [Euro] | Installazione | | 390,89 | 395,23 | +1,1% |
| | Canone annuo | | 814,79 | 864,51 | +6,1% |
| Number Hosting [Euro] | Attivazione | | 883,03 | 892,82 | +1,1% |
| | Canone annuo | | 2.462,23 | 2.462,23 | 0,0% |

65. **Servizio di raccolta del traffico.** Si è ritenuto che Telecom Italia dovesse applicare, essendo coinvolte le stesse componenti ed attività di rete, le tariffe per la raccolta del traffico definite al punto 5.

66. **Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1.** L'analisi della CORE 2012 ha confermato quanto già riportato al punto 89 della delibera n. 52/15/CIR in merito al *trend* di riduzione dei volumi rilevata dalle CORE 2007-2011, come rappresentato nella figura seguente:



67. Tenuto conto che la suddetta contrazione dei volumi determina una eccessiva oscillazione del costo unitario ed alla luce della natura residuale del servizio, si è ritenuto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ragionevole confermare il valore approvato per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR e pari a 0,066 centesimi di Euro/minuto.

68. **Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s.** In analogia all'approccio metodologico di cui al punto 45 della delibera n. 117/11/CIR, confermato al punto D56 della delibera n. 92/12/CIR, è stato proposto di determinare le condizioni economiche del servizio in oggetto applicando ai prezzi 2013 le variazioni percentuali previste per i *kit* di interconnessione TDM a 2 Mbit/s. Pertanto si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo:

- a) Un contributo di installazione pari a 384,72 Euro;
- b) Un canone pari a 814,79 Euro/anno.

69. **Number Hosting.** Telecom Italia ha proposto per il 2014 le medesime condizioni economiche approvate per il 2012. Al punto 53 della delibera n. 92/12/CIR si è richiamato che le condizioni economiche relative all'attivazione del servizio di *Number Hosting* sono determinate sulla base del costo orario della manodopera. Pertanto è stato proposto di valorizzare il contributo di attivazione sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014. Con riferimento al canone annuo, è stato proposto di approvare il valore proposto da Telecom Italia.

70. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo:

- a) Un contributo di attivazione pari a 869,09 Euro;
- b) Un canone pari a 2.462,23 Euro/anno.

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alle condizioni economiche del servizio di raccolta per il traffico Internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1.

4.8.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D67. Gli OAO in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

4.8.3. Le conclusioni dell'Autorità

D68. L'Autorità ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica.

4.9. Servizio di raccolta forfetaria (FRIACO)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

71. Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha confermato i prezzi approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR (sia per la raccolta del traffico ai nodi TDM sia a livello di PDI VoIP).

72. Nello schema di provvedimento è stato richiamato che la formula per il calcolo delle condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO è la seguente: "Canone annuo = Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * *Adjustment Ratio* + Costo Commercializzazione". Il fattore correttivo (*Adjustment Ratio*) è dato dal rapporto tra gli *Erlang* FRIACO (0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR) e gli *Erlang* per circuito della tratta interessata. Il Costo Medio Unitario è dato dalla somma pesata dei costi unitari delle componenti di rete e delle attività coinvolte dal servizio oggetto di valutazione.

4.9.1. Valutazioni di Telecom Italia acquisite dall'Autorità nella fase pre-istruttoria

73. Telecom Italia ha fornito una propria valutazione del prezzo del servizio FRIACO indipendente dal livello e dalla tecnologia di interconnessione, basata sui costi risultanti dai dati di CORE 2012 per ciascun livello di interconnessione (SGU, SGD e SGT/BBN), pesando opportunamente i costi per le quantità di utilizzo (numero medio di porte attive nell'anno). Il valore ottenuto da Telecom Italia è pari a 12.761,86 Euro/anno.

4.9.2. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

74. Come già approvato per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR, l'Autorità ha confermato l'applicazione di un'unica tariffa per il servizio FRIACO indipendente dal livello e dalla tecnologia di consegna del traffico (TDM e VoIP/IP). A tal riguardo l'Autorità ha rivalutato le condizioni economiche del servizio FRIACO utilizzando le tariffe di raccolta fissate dalla delibera n. 668/13/CONS per il 2014.

75. Utilizzando le suddette tariffe di raccolta²⁶ e considerando i minuti di traffico per porta nelle varie tratte (SL-SGU, SGU-SGU e SGU-SGT) desunti dalla CORE 2012, sono stati ottenuti i canoni annui a livello SGU, doppio SGU e SGT. A partire dai tre valori così ottenuti è stata infine calcolata la media ponderata sulla base dei minuti di utilizzo delle diverse tratte. Si richiama, a tal riguardo, che il *glide path* definito con delibera n. 668/13/CONS prevede la variazione delle tariffe di interconnessione il 1 luglio di ogni anno (dal 2013 al 2015). Pertanto si è ritenuto che anche per il servizio FRIACO vadano

²⁶ Coerentemente con la metodologia applicata nei precedenti procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento, la tariffa è stata normalizzata per tenere conto della durata di occupazione delle risorse (DO), in luogo della durata della chiamata (DC), e depurata dei costi di commercializzazione specifici dei servizi di interconnessione in quanto già inclusi nella formula per il servizio FRIACO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stabiliti canoni diversi per la prima e per la seconda metà del 2014 coerentemente con la variazione delle tariffe di raccolta definite con delibera n. 668/13/CONS.

76. Tanto premesso si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo i seguenti canoni annui per il servizio FRIACO:

- a) 8.598,44 Euro/anno dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014;
- b) 6.832,09 Euro/anno dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014.

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione ai canoni del servizio di raccolta forfetaria (FRIACO).

4.9.3. *Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità*

D69. Gli OAO in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

4.9.4. *Le conclusioni dell'Autorità*

D70. L'Autorità ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica.

4.10. *Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni*

4.10.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR*

77. Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha proposto le seguenti condizioni economiche:

- a) *Carrier Pre-Selection* (TDM/ISUP e IP/VoIP): uguali a quelle approvate per il 2012 (TDM) con delibera n. 92/12/CIR;
- b) Attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto (VoIP/IP): determinate da Telecom Italia considerando un costo orario della manodopera pari a 52,40 Euro/ora e, pertanto, superiori di circa il 12% rispetto a quelle approvate per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR.

78. Atteso che i servizi in esame richiedono lo svolgimento di attività manuali, in continuità con la metodologia adottata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, si è ritenuto che le relative condizioni economiche dovessero essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rivalutate utilizzando il costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 pari a 46,14 Euro/ora.

79. Si è ritenuto altresì che le medesime condizioni economiche dovessero applicarsi sia nel caso di interconnessione TDM sia nel caso VoIP/IP, alla luce delle analogie nello svolgimento delle attività tra le due tecnologie.

80. Tanto premesso, si è ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo le seguenti condizioni economiche:

| <i>Carrier Preselection</i> | |
|---|----------------------------|
| Tipologia contributo | Proposta Agcom 2014 [Euro] |
| Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP | 9,25 |
| Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU) | 13,83 |
| Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata) | 13,83 |
| Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo | 4,49 |

| Attività di configurazione delle centrali | |
|---|----------------------------|
| Tipologia contributo | Proposta Agcom 2014 [Euro] |
| Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate] | 306,25 |
| Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate] | 12,68 |
| Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate] | 12,68 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni | |
|--|-----------------------------------|
| Tipologia contributo | Proposta Agcom 2014 [Euro] |
| Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia | 15,00 |
| Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione | 89,98 |
| Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore | 89,98 |

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alle condizioni economiche dei servizi di Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni.

4.10.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D71. Gli OAO in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

4.10.3. Le conclusioni dell'Autorità

D72. L'Autorità ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica.

4.11. Fatturazione conto terzi

4.11.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

81. Telecom Italia ha proposto, per il 2014, le medesime condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e pari a 1,39 centesimi di Euro/chiamata, superiore rispetto al valore di 0,876 centesimi di Euro/chiamata approvato per il 2013 con delibera n. 52/15/CIR.

82. Con nota del 1 aprile 2015 Telecom Italia ha fornito una ulteriore valutazione del servizio sulla base dei dati di CORE 2012. Nella suddetta nota Telecom Italia ha evidenziato come la principale componente di costo inclusa nel perimetro del servizio di fatturazione conto terzi sia quella proveniente dall'attività di *fraud management*. A tale riguardo la società ha rappresentato che nel corso degli ultimi anni l'evoluzione del fenomeno delle frodi su numerazioni non geografiche di altri operatori ha subito un forte



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ridimensionamento, anche a motivo delle politiche di prevenzione e contrasto alle frodi su NNG messe in atto dalla funzione di *fraud management*.

83. Ciò premesso è stato richiamato che, nel provvedimento di approvazione dell'offerta 2010 (delibera n. 119/10/CIR, punto D94), l'Autorità aveva ritenuto opportuno consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, tenendo conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. La stessa metodologia è stata applicata anche per gli anni 2011 (delibera n. 117/11/CIR, punto D39), 2012 (delibera n. 92/12/CIR, punto D103) e 2013 (delibera n. 52/15/CIR, punto D69).

84. L'Autorità ha ritenuto pertanto di continuare ad applicare la metodologia suddetta che consente il recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia su base triennale. Alla luce dei dati desumibili dalla CORE 2012, utilizzati per l'aggiornamento della finestra triennale di valutazione dei costi e volumi, l'Autorità ha proposto di approvare per il 2014 un prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi pari a 0,810 centesimi di Euro/chiamata (-7,5% rispetto al 2013).

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione al prezzo del servizio di fatturazione conto terzi.

4.11.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D73. Gli OAO in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

4.11.3. Le conclusioni dell'Autorità

D74. L'Autorità ritiene di confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica.

5. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI: REVISIONE DELLA PROCEDURA DI NP PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR E VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1. Inquadramento regolamentare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

85. Si richiama che la portabilità del numero su rete fissa è stata inizialmente disciplinata dall’Autorità con delibera n. 4/CIR/99²⁷ prevedendo un modello di interazione tra operatori basato su accordi bilaterali nei quali esplicitare le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura della NP.

86. La delibera n. 417/06/CONS²⁸, all’art. 4 (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete), ha imposto a Telecom Italia l’obbligo di fornire, tra gli altri, il servizio di portabilità del numero secondo le modalità indicate all’art. 14, comma 40. L’art. 38, comma 6, della stessa delibera prevede altresì che *“Ciascun operatore di terminazione, in qualità di Donor, è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all’art. 14 comma 40”*.

87. La delibera n. 27/08/CIR²⁹ di approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2008, all’art. 6 (Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente al *Provisioning* dei servizi di *Service Provider Portability – SSP*), commi 2 e 3, ha disposto che:

“Ai sensi delle delibere n. 4/CIR/99 e n. 417/06/CONS la prestazione di portabilità del numero, per numerazioni geografiche e non geografiche, tra Operatori diversi da Telecom Italia che agisce nel ruolo di Donor, nel caso in cui tale prestazione non sia sincronizzata alla migrazione dell’accesso, è implementata nel 100% dei casi entro 10 giorni lavorativi, a partire dalla ricezione della richiesta dell’Operatore Recipient, nei casi standard, 15 giorni lavorativi nei casi complessi”.

“Ai sensi delle delibere n. 4/99/CIR e n. 417/07/CONS, Telecom Italia e gli Operatori concordano le specifiche tecniche, i protocolli ed i tracciati record per la gestione della SPP ...” secondo le linee guida riportate allo stesso comma.

²⁷ Delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante *“Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”*.

²⁸ Delibera n. 417/06/CONS, del 28 giugno 2006, recante *“Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)”*.

²⁹ Delibera n. 27/08/CIR, del 14 maggio 2008, recante *“Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

88. Nel periodo da gennaio a giugno 2009 l'Autorità ha presieduto un tavolo tecnico con gli operatori volto a definire le modalità di implementazione di quanto previsto in merito alla portabilità del numero ai sensi della delibera n. 27/08/CIR. Le risultanze delle riunioni hanno evidenziato rilevanti vantaggi della procedura cosiddetta “*Donor centrica*”. Uno di tali vantaggi è legato alla possibilità di utilizzare un'unica procedura per la prima portabilità e per le portabilità successive. Alla luce dell'ampia condivisione della procedura suddetta, l'Autorità con delibera n. 41/09/CIR ha ritenuto opportuno modificare (limitatamente ad alcuni aspetti di carattere implementativo non alterandone i principi base³⁰) la procedura definita all'art. 6, comma 3, della delibera n. 27/08/CIR, nell'ottica di una maggiore efficacia, efficienza e coerenza con la riduzione dei tempi relativi alle migrazioni disposta nello stesso provvedimento. La stessa delibera n. 41/09/CIR ha disposto altresì l'introduzione di un codice segreto nelle procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa rimandando a successivi provvedimenti le modalità di implementazione ed utilizzo del codice segreto.

89. Tali modalità implementative sono state specificate dall'Autorità con delibera n. 35/10/CIR³¹, la quale ha definito una procedura per la NP pura³²:

- a) Valida per tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
- b) Valida sia nei casi di prima portabilità sia nei casi di portabilità successive.

90. Nella procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR si identificano tre operatori coinvolti nel passaggio della numerazione:

- a) *Donor*: l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;
- b) *Donating*: l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore *Donor* e *Donating* coincidono;
- c) *Recipient*: l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità.

³⁰ Cfr. punto 13 dell'allegato 3 alla delibera n. 41/09/CIR (*Service Provider Portability (SPP)* per numeri geografici: risultanze del tavolo tecnico).

³¹ Delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”.

³² La procedura di Portabilità Pura (NP pura) si riferisce a tutti i casi di passaggio delle numerazioni della clientela finale senza la contestuale migrazione del servizio di accesso intermedio (nel qual caso si applicano le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

91. La procedura di NP pura prevede che gli operatori coinvolti si scambino messaggi utilizzando formati e protocolli condivisi e definiti nelle specifiche tecniche pubblicate con la circolare dell’Autorità dell’11 ottobre 2010.

92. Si richiama che il punto 104 della delibera n. 27/08/CIR, la quale aveva definito le linee guida della procedura (poi declinata con delibere nn. 41/09/CIR e 35/10/CIR), ha previsto una durata diversa per la procedura “*nei casi complessi da definire tempestivamente nell’ambito delle attività di definizione delle specifiche tecniche da anettere all’Accordo Quadro tra Operatori di cui alla Circolare pubblicata sul sito dell’Autorità in data 24 aprile 2008*”. Alla luce di ciò, le specifiche tecniche della NP pura hanno disciplinato come casi “complessi” tutte le richieste di NP che afferiscono ad accessi GNR³³. Viceversa, sono definiti come casi “semplici” tutte le richieste che non ricadono nel caso “complesso”.

93. La procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, operativa da febbraio 2011, prevede pertanto due diverse tempistiche per l’espletamento di una richiesta di NP:

- a) entro 9 giorni lavorativi per i casi “semplici”;
- b) entro 14 giorni lavorativi per i casi “complessi”.

94. Con il successivo recepimento della direttiva 2009/136/CE³⁴ nel Codice delle comunicazioni elettroniche, avvenuto con il D.Lgs. n. 70 del 28 maggio 2012, sono state introdotte, nel quadro normativo vigente, specifiche disposizioni per agevolare il “*cambiamento di fornitore*”. In particolare i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 80 del Codice prevedono che:

“L’Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo”.

“... l’Autorità può stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare al contraente la continuità del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non

³³ Il termine GNR fa riferimento a linee di accesso, generalmente per utenza *business*, cui sono attestate diverse numerazioni (numeri interni) aventi in comune le prime cifre del DN (*Directory Number*).

³⁴ Direttiva 2009/136/CE, del 25 novembre 2009, recante *modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può superare un giorno lavorativo. L'Autorità prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. L'Autorità provvede affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste".

95. A tal riguardo, si rileva che le disposizioni di cui al comma 4-ter possono considerarsi in linea con precedenti misure adottate dall'Autorità, tenuto conto che:

- a) La sincronizzazione delle attività tecniche alla DAC e, in particolare, nella fascia oraria 6:00-9:00 per la NP pura³⁵, consente di limitare l'eventuale disservizio a poche ore;
- b) Il codice segreto introdotto nelle procedure di portabilità del numero su rete fissa costituisce uno strumento idoneo a contrastare, *ex ante*, fenomeni di attivazione di servizi non richiesti ed aggiramenti della volontà del cliente finale³⁶;
- c) Con delibera n. 73/11/CONS l'Autorità ha adottato il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori prevedendo, tra gli altri, un indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero e per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti.

5.2. Ambito dell'intervento regolamentare

96. Alla luce del richiamato quadro normativo, si ritiene opportuno valutare un intervento regolamentare volto ad allineare il vigente quadro regolamentare a quello legislativo sopra richiamato con particolare riferimento alla tempistica per l'espletamento delle richieste di portabilità del numero su rete fissa, eventualmente allineandola alla *best practice* internazionale.

97. In linea con gli interventi posti in essere prima dell'adozione della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR e sopra richiamati, l'Autorità ritiene appropriato valutare eventuali modifiche alla citata procedura nel presente procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia. A tale riguardo giova richiamare, oltre alla già citata delibera n. 27/08/CIR, la delibera n. 92/12/CIR con cui l'Autorità ha ritenuto di prevedere, nell'ambito del medesimo provvedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2012, una specifica disposizione volta ad

³⁵ Cfr. art. 5, comma 6, della delibera n. 35/10/CIR.

³⁶ Cfr. punto 1 della delibera n. 35/10/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

estendere a tutti gli operatori la validità delle condizioni economiche per la NP imposte a Telecom Italia. Tale approccio, volto in primo luogo a perseguire i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa riducendo il numero dei procedimenti sui quali gli operatori sono chiamati ad esprimere le proprie osservazioni, appare ragionevole anche considerando che, nel presente procedimento, sono approvate le relative condizioni economiche per la prestazione di *Number Portability*.

98. Appare opportuno richiamare, altresì, che le specifiche tecniche per la procedura di NP pura, condivise nel tavolo tecnico tra operatori e rese vincolanti dall'Autorità con la circolare del 10 ottobre 2010, sono state definite utilizzando moderne tecnologie per il *business-to-business* che hanno rappresentato una significativa evoluzione rispetto ai modelli di interazione utilizzati, nello stesso periodo, per la fornitura dei servizi *wholesale*. In particolare le specifiche tecniche per la NP pura prevedono l'utilizzo del formato *xml*³⁷ con validazione formale attraverso schema *xsd*³⁸ condiviso e l'utilizzo del protocollo *https*³⁹, il quale consente al mittente del messaggio sia di disporre di un canale di comunicazione sicuro sia di acquisire un riscontro in tempo reale (*acknowledge*) sull'esito della trasmissione. La validità delle soluzioni tecniche ed architetture scelte per la NP pura ha contribuito alla successiva definizione dei processi di fornitura dei servizi *wholesale* nell'ambito del nuovo processo di *delivery* previsto dagli impegni di cui alla delibera n. 718/08/CONS.

99. Alla luce di quanto rappresentato non si ritiene necessario apportare modifiche ai formati ed ai protocolli utilizzati nelle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR in quanto gli stessi possono già considerarsi allineati alla *best practice* ad oggi rilevabile.

100. Tuttavia si ritiene che le tempistiche previste per l'esecuzione delle attività in capo ai soggetti coinvolti, seppur adeguate in una fase iniziale di messa in esercizio di nuovi processi, ad oggi non rispecchiano più i necessari criteri di efficienza richiesti dal richiamato quadro regolamentare.

5.3. Le tempistiche previste dalla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR

101. Si richiama che nella procedura di NP pura possono identificarsi le seguenti attività/fasi principali:

- a) Il *recipient* avvia la procedura di NP pura inviando la richiesta al *donor*;

³⁷ *eXtensible Markup Language*.

³⁸ *Xml Schema Definition*.

³⁹ *HyperText Transfer Protocol Secure*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) Il *donor* effettua, entro 1 giorno lavorativo (indicato con t_1), le proprie verifiche formali e tecniche (c.d. verifiche del *donor*). Se le verifiche hanno esito positivo, il *donor* informa il *recipient* e trasmette la richiesta di NP pura al *donating*;
- c) Il *donating* effettua le proprie verifiche formali e di eventuale superamento della soglia di capacità di evasione giornaliera degli ordinativi entro 1 giorno lavorativo (indicato con t_2). Se le verifiche hanno esito positivo, il *donating* effettua le verifiche tecniche e quelle di correttezza del codice segreto (c.d. verifiche del *donating*)⁴⁰ entro ulteriori 2 giorni lavorativi⁴¹ (indicato con t_3);
- d) Il *donor*, ricevuto al tempo t_3 un riscontro positivo dal *donating* o in applicazione del silenzio assenso, effettua tutte le attività necessarie a predisporre i sistemi affinché la NP sia realizzata alla data prevista (c.d. *provisioning*);
- e) Alla data prevista (DAC) il *donor* effettua l'espletamento della richiesta inviando la relativa notifica al *recipient* ed al *donating*. Questi ultimi, a loro volta, alla DAC aggiornano le proprie reti per instradare correttamente le chiamate dirette alla numerazione portata (il *donating* instradandola verso la rete del *donor*, il *recipient* terminandola sulla propria rete).

102. Per quanto concerne la DAC, le specifiche tecniche consentono che la stessa possa essere posticipata dal *donor*, in casi eccezionali per motivazioni tecniche, comunicando la nuova DAC al *recipient* ed al *donating* con almeno 3 giorni di anticipo rispetto a quella inizialmente prevista.

103. I diagrammi temporali seguenti mostrano le interazioni tra i soggetti e le tempistiche previste dalle specifiche tecniche, sia nei casi "semplici" sia nei casi "complessi", per ciascuna fase nel caso di richiesta correttamente espletata. Per il dettaglio della mimica di interazione e dei messaggi scambiati si rimanda ai diagrammi di flusso allegati alla delibera n. 35/10/CIR ed alle specifiche tecniche allegate alla circolare dell'Autorità dell'11 ottobre 2010.

⁴⁰ La delibera n. 35/10/CIR ha disciplinato in modo specifico lo scenario in cui il *donating* coincide con Telecom Italia.

⁴¹ Nei casi complessi tale tempo è pari a 6 giorni lavorativi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Diagramma Temporale procedura NP pura - Caso semplice





Diagramma Temporale procedura NP pura - Caso complesso




5.4. Confronto internazionale

104. Al fine di valutare la congruità di eventuali interventi regolamentari, l’Autorità ha ritenuto opportuno analizzare la *best practice* europea in materia di *number portability* su



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rete fissa. A tal riguardo la figura seguente mostra il confronto del numero di giorni previsti per l'espletamento della NP su rete fissa nei diversi paesi europei⁴².



105. Il grafico evidenzia come il tempo mediamente richiesto per la realizzazione della NP in Europa nel periodo 2013-2014 sia di circa 3 giorni⁴³. Dei diversi paesi considerati, sedici dispongono di procedure che consentono il passaggio del numero in un giorno conformemente alle indicazioni della direttiva 2009/136/CE.

5.5. Individuazione di nuove casistiche di portabilità con gestione separata

5.5.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

106. L'attuale procedura di NP pura prevede la seguente gestione delle richieste di passaggio (con specifiche tempistiche per l'esecuzione delle attività):

- Scenario "complesso" in caso di richieste di NP pura su accessi GNR;
- Scenario "semplice" in tutti gli altri casi.

107. La diversificazione della procedura sulla base dei due scenari ha consentito di poter gestire tutte le richieste di NP su rete fissa, indipendentemente dalle attività tecniche necessarie all'espletamento, senza tuttavia penalizzare la tempistica di passaggio nel caso di richieste *standard*. Infatti nel procedimento istruttorio che ha portato all'adozione della delibera n. 92/12/CIR, è emerso, in relazione alle analisi sui costi sottostanti le attività

⁴² Fonte: *Digital Agenda Scoreboard 2015*,
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9976

⁴³ È opportuno segnalare che il grafico riporta le tempistiche definite a livello regolamentare e, pertanto, fornisce una indicazione delle tempistiche nel caso più favorevole.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

connesse alla realizzazione della NP, che le richieste di NP pura relative a casi “complessi” costituiscono circa il 2% del totale delle richieste. La citata diversificazione della procedura ha consentito di limitare a 9 giorni la durata del passaggio per il restante 98% dei casi che, altrimenti, sarebbe dovuto essere completato, in modo inefficiente, in 14 giorni lavorativi.

108. A tal riguardo l’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, anche a seguito della delibera n. 309/14/CONS, ha evidenziato la presenza di criticità ed anomalie nella gestione della prestazione di NP pura associata a servizi di recente introduzione offerti su architetture IP e piattaforme IMS⁴⁴ (come numerazioni VoIP multiple, virtual fax, IP centrex). Tali scenari, riconducibili ad offerte IP-based per utenza *business*, sebbene tecnicamente più articolati del caso POTS, ai sensi della normativa vigente ricadono nella gestione “semplice” della procedura di NP pura non essendo classificabili come GNR. Le difficoltà tecniche legate alla NP per tali accessi determinano un ritardo nell’effettivo passaggio riconducibile sostanzialmente alle seguenti problematiche:

- a) Richieste di NP pura ripetutamente scartate a causa del mancato riconoscimento del reale servizio attivo sull’accesso (nel tracciato record la linea è qualificata come POTS⁴⁵ ma in realtà si tratta di servizi VoIP/IP);
- b) Apertura di *trouble ticket* da parte dell’operatore *recipient* con conseguente gestione manuale della richiesta;
- c) Definizione di procedure straordinarie di *workaround* con tempistiche diverse e più lunghe di quelle previste per la gestione automatizzata.

109. Come detto le richieste di NP associate a servizi IP-based per utenza *business* ricadono, ad oggi, nello scenario “semplice” sebbene la loro gestione richieda verifiche ed attività aggiuntive rispetto al caso di servizio telefonico (RTG o VoIP) per utenza residenziale. Pertanto, replicando il criterio di suddivisione in categorie che aveva inizialmente portato alla separazione tra linee POTS/ISDN e accessi GNR, nello schema di provvedimento si è ritenuto che potesse essere definita una nuova categoria per le richieste afferenti a numerazioni VoIP multiple, *virtual fax*, IP *centrex*, separando tali scenari dal caso semplice e gestendo, in tal modo, il caso *standard* in maniera maggiormente efficiente (in quanto verrebbe ridotta la variabilità degli scenari relativi al caso *standard*).

110. È stato sottolineato che quanto proposto mirerebbe a ridurre i ritardi dovuti a scarti ripetuti imputabili alla errata qualificazione della linea o alla necessità di ricorrere a

⁴⁴ IP Multimedia Subsystem.

⁴⁵ Le specifiche tecniche consentono di qualificare una linea esclusivamente come GNR (caso complesso), POTS o ISDN (casi semplici).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedure manuali di *workaround*; restava da valutare, per la nuova casistica, la tempistica di espletamento sulla base delle attività sottostanti la NP pura.

111. Seguendo il medesimo approccio, poteva essere possibile individuare ulteriori casistiche di gestione separata in modo da far ricadere, nel caso *standard*, solo gli scenari di passaggio effettivamente gestibili con semplicità e, pertanto, tali da poter essere espletati con la massima efficienza.

È stato chiesto agli operatori, pertanto, di fornire commenti e osservazioni su quanto proposto dall’Autorità, con particolare riferimento alle eventuali casistiche da identificare per ottimizzare le tempistiche necessarie alla realizzazione della NP.

5.5.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità

D75. La maggior parte degli OAO rispondenti sono contrari all’introduzione di ulteriori casistiche di gestione delle richieste di NP rispetto ai casi “semplice” e “complesso” già esistenti. Gli OAO ritengono che tale distinzione sia sufficiente a caratterizzare in modo esaustivo tutte le possibili casistiche di portabilità e, pertanto, non ravvisano la necessità di introdurre un’ulteriore categoria di servizi legati ad accessi VoIP/IP. Gli OAO ritengono, infatti, che la tecnologia di accesso afferente alla numerazione oggetto di portabilità non sia rilevante ai fini della prestazione stessa.

D76. Alcuni degli OAO ritengono, inoltre, che l’introduzione di un’ulteriore casistica si porrebbe in contrasto con il proposito di semplificazione e razionalizzazione del processo di portabilità del numero. Infatti le eventuali nuove casistiche, afferenti per definizione all’utenza *business*, introdurrebbero ulteriore complessità alle procedure attuali, come ad esempio la difficoltà di rilevare, dalla sola fattura, la corretta casistica di appartenenza dell’utente.

D77. Tre OAO rispondenti, oltre a non condividere l’ipotesi di introduzione di ulteriori casistiche di gestione della NP, ritengono che, alla luce dell’analogia tra le attività sottostanti, non sia nemmeno necessario mantenere l’attuale divisione in richieste “semplici” e “complesse”. Gli OAO ritengono errato associare la complessità tecnica della NP a criteri quali la tipologia di accesso o il servizio sottostante, atteso che la procedura in oggetto afferisce semplicemente al trasferimento logico del numero geografico presso altro operatore. Alcuni degli OAO ritengono, pertanto, che ciò che effettivamente rilevi, ai fini della diversa classificazione e gestione delle richieste, sia la distinzione tra portabilità di un solo numero geografico e portabilità sincronizzata di più numerazioni.

D78. Un altro OAO ritiene condivisibile quanto proposto nello schema di provvedimento in merito alla restrizione del perimetro di definizione dei casi semplici. A tal riguardo il rispondente non è contrario all’introduzione di una terza casistica che ricomprenda numerazioni VoIP multiple, virtual fax, IP centrex, a condizione che ciò non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comporti un aumento dei tempi di conclusione della procedura rispetto a quanto ad oggi previsto.

D79. Telecom Italia ritiene che, in ottica di revisione e di miglioramento delle procedure esistenti, al contrario di quanto previsto dalle attuali specifiche tecniche che qualificano il caso “complesso” e considerano, per esclusione, tutti gli altri casi come “semplici”, sarebbe più efficiente un approccio che parta dalla definizione puntuale dei casi “standard” e consideri tutte le altre tipologie di richieste come casi “complessi”. Telecom Italia ha proposto, in prima analisi, di classificare come “standard” le richieste di portabilità riguardanti singole numerazioni, con esclusione del GNR, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (POTS, ISDN o VoIP). Telecom Italia ritiene, in ogni caso, necessario che le modalità con cui classificare gli accessi con più numerazioni siano concordate tra gli operatori nell’ambito di un apposito tavolo tecnico.

D80. Telecom Italia ha rappresentato, inoltre, l’opportunità di integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri prevedendo, con modalità da condividere tra operatori, anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

5.5.3. Le conclusioni dell’Autorità

D81. La tabella seguente fornisce una sintesi di quanto rappresentato dagli operatori nella consultazione pubblica in relazione al tema della classificazione.

| Tematica | Proposta | Numero di operatori favorevoli alla proposta (su 8 rispondenti ai quesiti in tema di revisione della procedura di NP pura) |
|---|--|---|
| Casistiche di gestione delle richieste di NP pura | Conferma delle attuali 2 casistiche afferenti a richieste “semplici” e “complesse” (GNR) | 3 |
| | Ridefinizione di 2 casistiche sulla base della quantità di numerazioni (singola o multiple) da portare in modo sincronizzato | 2 |
| | Individuazione di una terza casistica per le richieste afferenti ad accessi VoIP business | 1 |
| | Previsione di un’unica modalità di gestione per tutte le tipologie di richiesta | 2 |

D82. L’Autorità ritiene condivisibili alcune delle proposte svolte dal mercato relative alla classificazione delle richieste di portabilità. Non ritiene, tuttavia, ancora di disporre di tutti i necessari elementi per valutare la proposta più efficiente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D83. L'Autorità ritiene, altresì, opportuno integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri prevedendo, con modalità da condividere tra operatori, anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

D84. Si ritiene, pertanto, opportuno avviare uno specifico tavolo tecnico di confronto con il mercato, nell'ambito del quale potranno, tra le altre cose, essere definite le modalità con cui classificare gli accessi.

5.6. Compressione delle tempistiche previste per le verifiche ed il *provisioning* per i casi semplici

5.6.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR*

112. Le proposte di modifica che seguono si riferivano ai casi semplici.

113. Dai diagrammi temporali della NP pura si è rilevato che il tempo complessivo per espletare una richiesta è dato dalla somma dei tempi relativi a:

- a) Verifiche del *donor*: 1 giorno (da t_0 a t_1);
- b) Verifiche del *donating*: 3 giorni nei casi semplici e 8 giorni nei casi complessi (da t_1 a t_2);
- c) *Provisioning*: 5 giorni (da t_3 alla DAC) salvo rimodulazioni della DAC.

114. Atteso che la procedura di NP pura, definita in esito ad un tavolo tecnico svolto con gli operatori, prevede tempistiche organizzate su base giornaliera (l'unità temporale minima è quindi un giorno), l'ipotesi di intervento regolamentare consisteva nel comprimere le fasi aventi una durata superiore ad un giorno, ossia le verifiche del *donating* ed il *provisioning*.

115. Con riferimento alle verifiche del *donating*, la tabella seguente, estratta dalle specifiche tecniche della procedura di NP pura, riporta l'elenco dei controlli svolti dal *donating* ed i corrispondenti motivi per cui può essere rifiutata una richiesta di NP.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Tipologia Motivo Rifiuto | Descrizione Rifiuto | Note |
|--|---|---|
| Verifiche tecniche | Presente un ordinativo in corso di NP relativo al DIRECTORY NUMBER. | |
| Verifiche tecniche | Presente un ordinativo di migrazione in corso relativo al DIRECTORY NUMBER. | |
| Verifiche tecniche | Presente un ordinativo di variazione del servizio di accesso relativo al DIRECTORY NUMBER | Il rifiuto viene prodotto dal Donating se è in corso una variazione del servizio di accesso fornito dal Donating stesso a cui afferisce il DN nei soli casi di: - passaggio da VULL a ULL - Trasloco - cambio coppia |
| Verifiche tecniche | Presente un ordinativo di cessazione in corso relativo al DIRECTORY NUMBER. | Il rifiuto viene dato dal Donating se la richiesta di NP arriva quando questo ha avviato la cessazione della numerazione |
| Verifiche tecniche | CODICE SEGRETO errato | Il codice segreto indicato nella richiesta del Recipient non è quello associato al DN per il quale il Recipient chiede la portabilità. |
| Verifiche tecniche | CODICE PROGETTO errato | Il codice progetto non è stato concordato dal Recipient con il Donor e Donating oppure è errato |
| Verifiche formali e capacità di evasione | Superato il valore della capacità di evasione | |
| Verifiche tecniche | DIRECTORY NUMBER non assegnato al Donating | Il Donor ha inoltrato la richiesta di portabilità al donating errato. Quest'ultimo non è in ogni caso responsabile degli errori sulla portabilità. Resta inteso che il donating è tenuto a notificare il presente rifiuto. |
| Verifiche tecniche | Esiste una richiesta afferente al pacchetto di sincronizzazione scartata | Se a fine giornata a parità di identificativo di correlazione il Donating verifica che è stata scartata almeno una richiesta afferente al pacchetto di sincronizzazione, provvede a scartare tutte le altre richieste afferenti al medesimo pacchetto |

116. Si è ritenuto che, trascorsi 4 anni dall'avvio delle procedure di NP pura ed alla luce del grado di maturità raggiunto dagli operatori nello svolgimento delle attività, le verifiche in capo al *donating* potrebbero essere completate in 1 giorno, invece dei 3 attualmente previsti. Tale riduzione della tempistica si riferisce allo scenario "semplice"; per i casi complessi si è ritenuto opportuno un approfondimento con gli operatori sulle attività effettivamente svolte dal *donating*.

117. Con riferimento al *provisioning*, occorre tenere presente che le specifiche tecniche prevedono la possibilità per il *donor* di posticipare la DAC dandone comunicazione agli altri operatori con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di passaggio inizialmente concordata. Tale preavviso minimo consente agli operatori di annullare le attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riconfigurazione da svolgersi alla DAC evitando disservizi all'utenza finale in caso di complicazioni tecniche. Si è ritenuto che anche la tempistica della fase di *provisioning* potesse essere ridotta, incentivando gli operatori al raggiungimento di una maggiore efficienza nella gestione dei propri processi di riconfigurazione della rete.

118. In merito alla tempistica da ritenersi congrua per l'esecuzione delle attività tecniche, tenuto conto dell'obiettivo di un allineamento alla *best practice* internazionale, l'Autorità ha ritenuto che l'attività di riconfigurazione degli instradamenti da parte del *donor* possa essere svolta in 1 giorno, tenuto conto che è riferita a casi semplici.

119. Rilevata la necessità di acquisire dagli operatori ulteriori elementi istruttori per la definizione di tempistiche efficienti e tecnicamente fattibili, l'articolato dello schema di provvedimento non riportava valori specifici (sostituiti da generiche variabili X, Y, W, Z), limitandosi ad indicare gli articoli della delibera n. 35/10/CIR che si riteneva di modificare.

120. Per facilità di analisi, si riporta a confronto il testo dei commi della delibera n. 35/10/CIR che si riteneva di modificare con il testo proposto nell'articolato dello schema di provvedimento.

| Delibera n. 35/10/CIR | Proposta di modifica |
|---|--|
| Art. 5, comma 2, punto to | |
| L'operatore Recipient invia al Donor la richiesta di NP. La comunicazione contiene: il codice segreto (coincidente con la stringa alfanumerica COW), il/i DN di cui è richiesta la portabilità, entrambi a questi forniti dal cliente, e la DAC ($DAC \geq t_1 + 8$ giorni lavorativi nei casi semplici, $DAC \geq t_1 + 13$ giorni lavorativi nei casi complessi). All'atto della ricezione della comunicazione il Donor ne notifica in modo automatico, al Recipient, la ricezione | L'operatore Recipient invia al Donor la richiesta di NP. La comunicazione contiene: il codice segreto (coincidente con la stringa alfanumerica COW), il/i DN di cui è richiesta la portabilità, entrambi a questi forniti dal cliente, e la DAC ($DAC \geq t_1 + X$ giorni lavorativi nei casi semplici, $DAC \geq t_1 + Y$ giorni lavorativi nei casi complessi). All'atto della ricezione della comunicazione il Donor ne notifica in modo automatico, al Recipient, la ricezione. |
| Art. 5, comma 4 | |
| Attività di verifica del Donating. Caso di Donating diverso da Telecom Italia. $T_2 (=t_1+1)$: entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP da parte dell'operatore Donor, l'operatore Donating, effettuate le verifiche formali e di superamento della capacità di evasione, invia: <ul style="list-style-type: none">- in caso di esito positivo, una notifica di accettazione all'operatore Donor;- in caso di esito negativo, una notifica di "KO formale" o di "KO per capacità di evasione" all'operatore Donor, il quale contestualmente la inoltra all'operatore Recipient;- In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso. | Attività di verifica del Donating. Caso di Donating diverso da Telecom Italia. Entro W giorni lavorativi nei casi semplici, Z giorni lavorativi nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta di NP (t_1), l'operatore Donating, effettuate le verifiche formali, di superamento della capacità di evasione e le verifiche tecniche (ovvero verifica del codice segreto e di un eventuale altro ordine di passaggio già in corso), invia: <ul style="list-style-type: none">- in caso di esito positivo, la notifica di accettazione all'operatore Donor;- in caso di esito negativo, una notifica (per "KO formale", "KO per capacità di evasione", "KO tecnico" o "KO per codice segreto errato") |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| | |
|--|---|
| <p>T₃: entro 3 giorni lavorativi, nei casi semplici, 8 giorni lavorativi, nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta di NP (t₁), l'operatore Donating, effettuate le verifiche tecniche (ovvero verifica del codice segreto e di un eventuale altro ordine di passaggio già in corso), invia:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di esito positivo, la notifica di accettazione all'operatore Donor;- in caso di esito negativo, la notifica di "KO tecnico" o "KO per codice segreto errato" all'operatore Donor il quale, contestualmente, la inoltra all'operatore Recipient; | <p>all'operatore Donor il quale, contestualmente, la inoltra all'operatore Recipient;</p> <ul style="list-style-type: none">- In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso. |
| Art. 5, comma 5 | |
| <p>Attività di verifica del <i>Donating</i>. Caso di Telecom Italia <i>Donating</i>.</p> <p>T₂ (=t₁+1): entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP da parte dell'Operatore <i>Donor</i>, l'operatore <i>Donating</i> tecnico, coincidente con Telecom Italia <i>Wholesale</i>, effettuate le verifiche formali e di superamento della capacità di evasione, invia:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di esito positivo, una richiesta di verifica del codice segreto ai sistemi automatici della divisione Retail di Telecom Italia ed una notifica di accettazione all'operatore Donor. In alternativa, per quest'ultimo messaggio, in caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso;- in caso di esito negativo, una notifica di "KO formale" o di "KO per capacità di evasione" all'operatore Donor, il quale contestualmente la inoltra all'operatore Recipient;- In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso. <p>T_{PIN} (=t₂+1): la divisione <i>Retail</i> di Telecom Italia, dopo aver preso in carico la richiesta della divisione rete, verifica in modo automatico, mediante appositi sistemi informatici, che il <i>codice segreto</i> ricevuto (a tal fine il cliente, cui è associato il COW, è identificato dal/dai DN oggetto di portabilità) coincida con quello dalla stessa assegnato al cliente e comunica a Telecom Italia <i>Wholesale</i> l'esito della verifica, entro 24 ore dall'invio della comunicazione suddetta. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo la divisione commerciale comunica alla divisione rete uno scarto con causale "Codice segreto errato"; in caso di mancato riscontro, decorse le 24 ore di cui sopra, è applicabile il meccanismo del silenzio assenso. Alla ricezione di uno scarto per "codice segreto errato", Telecom Italia <i>Wholesale</i> lo inoltra, contestualmente, al <i>Donor</i> e questi, a sua volta, lo inoltra, contestualmente, al <i>Recipient</i>.</p> <p>T₃: entro 3 giorni lavorativi, nei casi semplici, 8 giorni lavorativi, nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta</p> | <p>Attività di verifica del <i>Donating</i>. Caso di Telecom Italia <i>Donating</i>.</p> <p>Al momento della ricezione di richiesta di NP trasmessa dall'Operatore Donor, l'operatore <i>Donating</i> tecnico, coincidente con Telecom Italia <i>Wholesale</i>, invia una richiesta di verifica del codice segreto ai sistemi automatici della divisione Retail di Telecom Italia.</p> <p>La divisione Retail di Telecom Italia, dopo aver preso in carico la richiesta della divisione rete, verifica in modo automatico, mediante appositi sistemi informatici, che il codice segreto ricevuto (a tal fine il cliente, cui è associato il COW, è identificato dal/dai DN oggetto di portabilità) coincida con quello dalla stessa assegnato al cliente e comunica a Telecom Italia <i>Wholesale</i> l'esito della verifica, entro 24 ore dall'invio della comunicazione suddetta. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo la divisione commerciale comunica alla divisione rete uno scarto con causale "Codice segreto errato"; in caso di mancato riscontro, decorse le 24 ore di cui sopra, è applicabile il meccanismo del silenzio assenso.</p> <p>Entro W giorni lavorativi nei casi semplici, Z giorni lavorativi nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta di NP (t₁), Telecom Italia <i>Wholesale</i>, ricevuto il riscontro dalla divisione Retail (o in applicazione del silenzio assenso) ed effettuate le verifiche formali, di superamento della capacità di evasione e le verifiche tecniche, invia:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di esito positivo, una notifica di accettazione all'operatore Donor;- in caso di esito negativo, una notifica (per "KO formale", "KO per capacità di evasione", "Codice segreto errato", "KO tecnico") all'operatore Donor, il quale contestualmente la inoltra all'operatore Recipient;- In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso. |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di NP (t₁), Telecom Italia *Wholesale*, effettuate le verifiche tecniche, invia:

- in caso di esito positivo, una notifica di accettazione all'operatore Donor;
- in caso di esito negativo, una notifica di "KO tecnico" all'operatore Donor, il quale contestualmente la inoltra all'operatore Recipient;
- In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.

DAC-5: non prima di 5 giorni lavorativi dalla DAC, Telecom Italia *Wholesale* invia alla divisione *Retail* la notifica della richiesta di NP con indicazione della DAC.

È stato chiesto agli operatori di fornire commenti e osservazioni su quanto proposto dall'Autorità, con particolare riferimento:

- ***alle tempistiche con cui il donating può completare in modo efficiente le proprie attività;***
- ***alle tempistiche con cui il donor può completare in modo efficiente il provisioning della NP.***

5.6.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

Osservazioni sulla proposta di compressione delle tempistiche per i casi semplici

D85. Tre OAO hanno accolto con favore la proposta di riduzione delle tempistiche di realizzazione della NP, tenuto conto del grado di maturità raggiunto dagli operatori nello svolgimento delle attività a distanza di quattro anni dall'avvio delle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR.

D86. Al contrario due OAO ritengono che l'attuale processo di NP pura sia adeguatamente progettato e che non vi sia alcuna necessità di modifiche e/o di riduzione delle tempistiche. Uno dei suddetti rispondenti, in particolare, ritiene inopportuna una compressione delle citate tempistiche anche in considerazione dei seguenti aspetti:

- a) difficoltà di gestione dei picchi di richieste. La riduzione del tempo a disposizione del *donating* per le proprie verifiche potrebbe compromettere, in caso di molte richieste simultanee, il rispetto degli SLA previsti o, in alternativa, il rispetto degli stessi SLA potrebbe avvenire a scapito della qualità dei controlli effettuati;
- b) difficoltà di esercizio del diritto di recesso. Una conclusione più rapida della portabilità potrebbe comportare, in caso di recesso, l'impossibilità tecnica di interrompere il passaggio e la difficoltà per l'utente di riottenere le condizioni contrattuali precedentemente vigenti con il vecchio operatore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) difficoltà ad acquisire clienti con più numerazioni assegnate a *donor* diversi.

In ogni caso l'OAO ritiene che, qualora l'Autorità reperi necessario apportare modifiche alle specifiche tecniche, lo strumento più idoneo a tale scopo sia istituire un tavolo tecnico inter-operatore sotto la supervisione della stessa Autorità.

D87. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità che, con particolare riferimento alla tempistica per l'espletamento delle richieste di portabilità del numero sulla rete fissa, ritiene opportuno allineare il quadro regolamentare a quello legislativo e alla *best practice* internazionale. Telecom Italia ha chiesto pertanto all'Autorità di:

- a) avviare un tavolo tecnico inter-operatore al fine di esaminare le attività/fasi del processo di NP pura previste dalla delibera n. 35/10/CIR allo scopo di ottimizzare i processi di fornitura del servizio sia per i casi semplici sia per i casi complessi prevedendo tempistiche più efficienti ed in linea con il quadro legislativo vigente;
- b) definire un periodo di transizione necessario all'implementazione di quanto concordato nel tavolo tecnico.

D88. In conclusione, degli otto operatori rispondenti alla consultazione pubblica che hanno fornito osservazioni in merito alla proposta di revisione della procedura di NP pura, cinque hanno esplicitamente rappresentato che, alla luce della complessità e della rilevanza della tematica in esame, qualsiasi modifica della procedura dovrebbe essere analizzata nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico inter-operatore, al fine di poter valutare in modo completo ed esaustivo la sostenibilità degli eventuali impatti sui processi e sui clienti finali.

D89. Un OAO, pur condividendo l'esigenza di efficientamento del processo, ritiene che un intervento graduale di revisione delle tempistiche possa essere più percorribile e di minore impatto per gli operatori rispetto a quanto proposto in consultazione. In tal senso il rispondente propone di mantenere inalterate le attuali tempistiche a disposizione del *donating* (3 giorni lavorativi) per le verifiche formali e tecniche (operazioni che richiedono, ad avviso dell'operatore, verifiche difficilmente comprimibili senza intervenire pesantemente sugli attuali processi interni), riducendo invece i tempi di *provisioning* che, sempre ad avviso dell'operatore, potrebbero essere compressi dagli attuali 5 giorni lavorativi ad 1-2 giorni lavorativi, in linea con quanto proposto dalla stessa Autorità.

D90. Dello stesso avviso è un altro OAO il quale ritiene che la fase dei controlli del *donating* non possa essere efficacemente compressa in considerazione della sua importanza ai fini di una buona riuscita della portabilità. L'OAO ritiene invece tecnicamente fattibile l'ipotesi, comunque da approfondire nell'ambito di un apposito tavolo tecnico inter-operatore, di riduzione delle tempistiche previste per la fase di *provisioning*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D91. Anche un altro OAO ritiene che la riduzione ad un giorno delle tempistiche previste per le verifiche del *donating* e per il *provisioning* sia difficilmente conseguibile dal punto di vista tecnico. Il rispondente, in base ai propri processi e sistemi aziendali, ritiene che le verifiche in capo al *donating* possano essere svolte in 2 giorni, al fine di garantire un termine congruo per effettuare tutte le verifiche formali e di capacità d'evasione. Con riferimento alla tempistica di *provisioning*, l'OAO ha rilevato che la riduzione ad un giorno renderebbe inapplicabile la procedura di rimodulazione della DAC che, come noto, deve essere comunicata dal *donor* agli altri operatori con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla DAC inizialmente prevista. Sebbene la rimodulazione della DAC sia una pratica da utilizzarsi esclusivamente in circostanze eccezionali, il rispondente ritiene che la sua completa soppressione risulti controproducente ai fini della certezza e del corretto funzionamento dell'intero processo. Alla luce di tali considerazioni l'OAO ritiene che le tempistiche con cui il *donor* può completare in modo efficiente il *provisioning* della NP possano essere ridotte a 3 giorni. Complessivamente, quindi, ad avviso del rispondente l'intero processo di NP per i casi semplici potrebbe essere ragionevolmente ridotto dagli attuali 9 giorni a 6 giorni (1 per le verifiche del *donor*, 2 per le verifiche del *donating*, 3 per il *provisioning*).

D92. Un OAO condivide le considerazioni dell'Autorità circa la necessità di allineare le tempistiche vigenti in Italia alla *best practice* internazionale e, quindi, con l'opportunità di procedere ad un efficientamento di tali tempistiche. A parere del rispondente, la riduzione delle tempistiche dovrebbe applicarsi, in primo luogo, alle attività di *provisioning* in capo al *donor* che rappresentano ad oggi l'attività più lunga e che potrebbero essere ridotte dai 5 giorni attuali a 3 giorni, tenuto conto della necessità di assicurare il tempo previsto per l'eventuale notifica di rimodulazione della DAC. A tal riguardo l'OAO ritiene auspicabile anche l'ipotesi di efficientamento dello stesso strumento delle rimodulazioni, in considerazione del fatto che le procedure di NP pura riguardano solo attività di tipo automatizzato e logico e, pertanto, l'OAO non rileva motivi tecnici che giustifichino l'esigenza di ritardare il *provisioning*. Alla luce di ciò, il rispondente ritiene che lo strumento della rimodulazione da parte del *donor* non sia giustificato e possa quindi essere eliminato.

D93. Due OAO ritengono tecnicamente fattibile la realizzazione, in un giorno lavorativo, di ciascuna delle fasi “*verifica del donating*” e “*provisioning*”, come dimostrato anche dalla *best practice* europea. Uno degli OAO, in particolare, oltre a specificare che la DAC dovrebbe comunque essere fissata nel giorno successivo a quello necessario al *provisioning* (ossia tra le 6:00 e le 9:00 del 4° giorno lavorativo successivo alla richiesta), ha rappresentato che, a proprio avviso, tempistiche così stringenti richiederebbero un riscontro esplicito (OK o KO) da parte del *donating*. L'OAO ritiene, a tal riguardo, che non vi siano sufficienti margini di sicurezza per l'applicazione del meccanismo di silenzio/assenso che, pertanto, dovrebbe essere rimosso per evitare rischi di disservizio per l'utenza finale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D94. Telecom Italia, pur condividendo la necessità di procedere ad una significativa compressione dei tempi di fornitura del servizio, ritiene che tale riduzione richieda un'attenta analisi delle attività, da condividere tra tutti gli operatori in un apposito tavolo tecnico, che devono essere svolte dagli operatori *donor*, *donating* tecnico e *donating* commerciale nei vari scenari di portabilità. A sostegno della propria richiesta, Telecom Italia ha portato all'attenzione alcuni scenari di utilizzo delle procedure consentiti dalle attuali specifiche tecniche:

- a) la DAC può essere rimodulata dal *donor*, in casi eccezionali per motivazioni tecniche, comunicando la nuova DAC al *recipient* ed al *donating* con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto a quella inizialmente prevista;
- b) il *recipient* può richiedere l'annullamento di una richiesta di portabilità entro 3 giorni lavorativi dall'invio della richiesta stessa.
- c) nel caso di WLR o VULL, Telecom Italia è *donating* tecnico mentre l'operatore WLR o VULL è *donating* commerciale. In questo caso il *donating* tecnico deve effettuare le verifiche formali e tecniche e, sulla base dell'esito di queste verifiche, deve inoltrare la richiesta di portabilità al *donating* commerciale che deve a sua volta effettuare le proprie verifiche formali, tecniche e del codice segreto.

Telecom Italia ha rappresentato che, qualora si definisse un processo che abbia un tempo di attraversamento complessivo di 3 giorni lavorativi, le modalità appena descritte non potrebbero trovare applicazione. Pertanto, tenuto conto della necessità di modificare le attuali specifiche tecniche, Telecom Italia ha confermato l'esigenza di condividere tali modifiche nell'ambito di un apposito tavolo tecnico.

D95. Con specifico riferimento alla necessità di rimodulazione della DAC per il caso semplice, Telecom Italia ha evidenziato che, allo stato attuale, il ricorso a questo strumento ha riguardato gli ordini di NP afferenti a numerazioni per le quali erano attivi prodotti in sede cliente e/o servizi ulteriori a quello di fonia, come ad esempio le borchie d'utente nel caso di servizi ISDN o il servizio di ricerca automatica per il PBX. In tal caso, infatti, il *provisioning* della portabilità può essere espletato a valle della cessazione dei prodotti e dei servizi attivi sulla numerazione oggetto dell'ordine di NP.

Osservazioni sull'ipotesi di revisione delle tempistiche per i casi complessi

D96. Si richiama, in via preliminare, che ad avviso di alcuni OAO (cfr. punto D77) l'originaria differenziazione tra i due scenari "semplice" e "complesso", che distingue i casi di portabilità di un solo numero geografico dai casi di portabilità sincronizzata di più numerazioni (GNR), ad oggi non sarebbe più giustificata. I rispondenti, quindi, non ritengono necessaria una gestione separata della NP per accessi POTS, GNR o piattaforme IMS, in quanto tecnicamente realizzabili in modo analogo. Pertanto, gli OAO



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritengono che la procedura seguita per lo scenario “semplice” debba essere applicata indistintamente in tutti i casi di NP pura.

D97. Anche un altro rispondente ha chiesto all’Autorità di valutare, nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico, la possibilità di procedere ad una revisione delle tempistiche di espletamento dei casi complessi nell’ottica di arrivare ad una loro riduzione, tenuto conto che la tempistica attualmente prevista non appare più rispecchiare, ad avviso del rispondente, i necessari criteri di efficienza. In particolare l’OAO ha chiesto di valutare la possibilità di gestire anche la portabilità degli accessi GNR secondo le modalità e le tempistiche previste per i casi semplici.

D98. Di analogo avviso appare un altro OAO che si è espresso favorevolmente in merito ad una revisione della procedura al fine di conseguire una maggiore efficienza nella gestione dei “casi complessi”. L’OAO ha proposto di affrontare l’argomento, viste le specificità tecniche e le complessità del processo, nell’ambito di un apposito tavolo tecnico che possa consentire un confronto più efficace tra tutti gli operatori interessati.

D99. Un OAO, condividendo la necessità di allineamento a criteri di maggiore efficienza nell’espletamento della procedura di NP, ritiene tecnicamente ragionevole individuare, per i casi complessi, una tempistica analoga a quella attualmente prevista per i casi semplici (ossia 9 giorni).

D100. Telecom Italia ritiene che la corretta individuazione delle attività svolte dagli operatori nel caso in esame debba necessariamente scaturire da un tavolo tecnico che, analizzando le procedure/mimiche attualmente in atto, individui per gli scenari complessi le modifiche alle specifiche tecniche da apportare al fine di conseguire un processo maggiormente efficiente. Telecom Italia ha chiesto pertanto, analogamente al caso semplice, di esaminare le attività/fasi del processo di NP pura nel “caso complesso” nell’ambito di un apposito tavolo tecnico inter-operatore.

D101. Con riferimento alle attività sottostanti alle verifiche del *donating* ed al *provisioning* del *donor* per i casi complessi, ovvero secondo la normativa vigente per gli ordini di NP afferenti ad accessi GNR con o senza selezione passante, Telecom Italia ha rappresentato che, tipicamente, i clienti con questa tipologia di servizio hanno attivi sul GNR, oltre al servizio di fonia, prodotti specifici e servizi aggiuntivi opzionali. In rete gli accessi GNR sono configurati su più linee di accesso in funzione del profilo del cliente e, pertanto, in caso di richiesta di portabilità di un GNR:

- a) le verifiche che l’operatore *donating* deve effettuare riguardano anche la cessazione dei prodotti e degli ulteriori servizi attivi sulla numerazione portata, nonché il recupero dei prodotti cessati ed installati in sede cliente;
- b) le attività che l’operatore *donor* deve effettuare in fase di *provisioning*, essendo il GNR configurato su più linee di accesso, hanno un grado di complessità maggiore rispetto al caso *standard*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D102. Telecom Italia ha infine rappresentato la sempre maggiore diffusione di servizi innovativi basati su tecnologia VoIP/ethernet e che non sono immediatamente associabili alla generica categoria di accessi complessi, come oggi concepita, ma tendono sempre più a virtualizzare le prestazioni emulando reti di più GNR, realizzati in centrali diverse, che collegano diverse sedi del cliente. La deconfigurazione di questi servizi richiede una gestione “personalizzata”, con una forte interazione anche con l’operatore *recipient*, non risultando immediatamente applicabili le attuali procedure di NP (a titolo di esempio, in presenza di associazioni *master-slave* tra le varie sedi del cliente, assume rilevanza anche la sequenza con cui le varie numerazioni vengono portate al nuovo operatore ma le attuali specifiche tecniche non permettono di codificare tale aspetto nei tracciati record).

5.6.3. Le conclusioni dell’Autorità

D103. La tabella seguente fornisce una sintesi di quanto rappresentato dagli operatori nella consultazione pubblica.

| Tematica | Proposta | Numero di operatori favorevoli alla proposta (su 8 rispondenti ai quesiti in tema di revisione della procedura di NP pura) |
|---|--|--|
| Tempistica per le verifiche del donating nei casi semplici | Conferma dei 3 giorni lavorativi ad oggi previsti | 3 |
| | 2 giorni lavorativi | 1 |
| | 1 giorno lavorativo | 2 |
| | Riduzione con modalità da stabilire nel tavolo tecnico | 2 |
| Tempistica per le verifiche del donating nei casi complessi | Conferma degli 8 giorni lavorativi ad oggi previsti | 2 |
| | 3 giorni lavorativi | 1 |
| | 1 giorno lavorativo | 2 |
| | Riduzione con modalità da stabilire nel tavolo tecnico | 3 |
| Tempistica per il provisioning del donator) | Conferma dei 5 giorni lavorativi ad oggi previsti | 2 |
| | 3 giorni lavorativi | 2 |
| | 1 giorno lavorativo | 2 |
| | Riduzione con modalità da stabilire nel tavolo tecnico | 2 |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D104. Dalla tabella emerge una generale condivisione degli operatori rispetto alla proposta dell'Autorità di procedere ad un efficientamento delle tempistiche per la procedura di NP pura sia nei casi semplici sia nei casi complessi.

D105. L'analisi delle risposte non consente tuttavia di individuare, allo stato attuale, la proposta di modifica più efficiente. La sintesi fornita nella tabella evidenzia infatti come le posizioni degli operatori si distribuiscano in modo pressoché uniforme rispetto alle diverse ipotesi: ciò che può essere comunque desunto, come anticipato al punto precedente, è la disponibilità degli operatori a prevedere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti. Solo il 25-30% dei rispondenti, infatti, non ritiene necessario o opportuno procedere ad una revisione delle attuali procedure di NP pura. Si aggiunge che quasi tutti i rispondenti hanno richiesto l'avvio di un tavolo tecnico per affrontare le tematiche in oggetto.

D106. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare il proprio iniziale orientamento di procedere ad una riduzione delle tempistiche connesse all'esecuzione di una richiesta di NP pura. Al fine di individuare una soluzione efficiente e, per quanto possibile, condivisa tra i diversi operatori, tenuto conto di quanto rappresentato ai punti D82-D84, l'Autorità ritiene opportuno avviare uno specifico tavolo tecnico con lo scopo di:

- a) procedere ad una revisione dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "semplici" o "complesse";
- b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell'esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
- c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

5.7. Condizioni economiche per la prestazione di portabilità del numero tra operatori

5.7.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 119/15/CIR

121. Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha proposto le medesime condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR.

122. È stato richiamato che, con delibera n. 92/12/CIR, l'Autorità ha definito un modello per la definizione delle condizioni economiche per la NP, valido per tutti gli operatori, basato sui costi sostenuti per la fornitura efficiente della prestazione oltre che sulle informazioni ottenute da un *benchmark* internazionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

123. L'analisi del *benchmark* internazionale aggiornato al 2014⁴⁶ ha evidenziato, rispetto ai dati 2010 utilizzati nella delibera n. 92/12/CIR, la sostanziale conferma delle condizioni economiche (in particolare nei paesi in cui la NP è già fornita gratuitamente) o una loro sensibile riduzione, con una variazione media del prezzo (calcolata su 25 paesi) pari a circa -30%. Tenuto conto che il vigente quadro regolamentare prevede la possibilità di definire i livelli dei prezzi anche tenuto conto delle migliori pratiche internazionali, per servizi equivalenti⁴⁷, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre una riduzione del prezzo della prestazione di *Number Portability* in linea con le evidenze fornite dal *benchmark* internazionale (-30%).

124. Si è ritenuto pertanto che Telecom Italia dovesse modificare l'offerta di riferimento 2014 prevedendo le seguenti condizioni economiche:

| Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
|--|---------------|
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donating</i> | 1,60 |
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato da corrispondere al <i>donor</i> | 1,40 |
| Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni ulteriore numero nel caso di tipologie di accesso multi numero da corrispondere al <i>donor</i> | 0,35 |

125. È stato rappresentato altresì che, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 92/12/CIR, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica dovranno applicare, ai fini della fornitura della prestazione di portabilità del numero su rete fissa, le suddette condizioni economiche a seconda del ruolo dagli stessi svolti: *donor*, *donating* o entrambi. Al fine di evitare retroattività l'Autorità ha ritenuto che i prezzi di cui sopra, applicabili sia a Telecom Italia che agli altri operatori autorizzati, dovessero entrare in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

⁴⁶ Digital Agenda Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9976

⁴⁷ Cfr. art. 50 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) del Codice, comma 2: "L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili" e delibera n. 4/CIR/99 (Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori), art. 10 (Criteri di ripartizione di costi), comma 1, lettera b: "costo per singolo numero portato: costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

È stato chiesto agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alle condizioni economiche del servizio di portabilità del numero tra operatori.

5.7.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità

D107. La maggior parte degli OAO rispondenti condivide la proposta di riduzione delle condizioni economiche indicata nello schema di provvedimento, anche in considerazione dei benefici derivanti dall'elevato grado di automatismo della procedura in termini di efficienza dei tempi e dei costi di *provisioning*. Alcuni OAO, in particolare, ritengono che le nuove condizioni economiche per la prestazione di *Number Portability* dovrebbero applicarsi, analogamente a quanto previsto per gli altri servizi *wholesale*, a partire dal 1 gennaio 2014 e non dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dell'offerta di riferimento, come invece proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

D108. Un altro OAO, in particolare, ha proposto che ciascun operatore sostenga i propri costi per la fornitura della prestazione di *Number Portability* pura, così come avviene nel caso di portabilità del numero mobile. Per tale motivo, l'OAO ritiene che il contributo in esame debba essere azzerato per tutti gli operatori (OAO e Telecom Italia) indipendentemente dal ruolo assunto nella procedura di NP (*donor o donating*).

D109. Telecom Italia non condivide la proposta di riduzione del 30% dei prezzi per la prestazione di *Number Portability*. Telecom Italia ha richiamato come l'Autorità abbia effettuato nel 2012 una significativa riduzione del contributo di portabilità da 8,65 Euro a 4,30 Euro (-50%). Ad avviso di Telecom Italia tale riduzione avrebbe già allineato le tariffe italiane alla *best practice* internazionale. La società, pertanto, non ritiene giustificabile una ulteriore riduzione delle condizioni economiche per la prestazione di *Number Portability*.

5.7.3. Le conclusioni dell'Autorità

D110. Tanto premesso l'Autorità ritiene di confermare la propria proposta di riduzione del contributo *una tantum* per la portabilità del numero, valutata la sostenibilità del grado di efficientamento proposto. A tal riguardo, appare opportuno rilevare che il *benchmark* internazionale ha evidenziato un *trend* di progressiva riduzione del prezzo *wholesale* per la prestazione di NP e, in diversi paesi, l'azzeramento di tale contributo (nel 2014, in circa un terzo dei 28 paesi considerati il prezzo *wholesale* per la NP fissa è pari a zero). Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene opportuno valutare, nei successivi procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento, l'adozione di un percorso di riduzione programmata del contributo *una tantum* per la prestazione di portabilità del numero su rete fissa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D111. Con riferimento alla decorrenza del contributo per la portabilità del numero 2014, l'Autorità ritiene opportuno adottare, per coerenza regolamentare, un approccio uniforme con gli altri contributi *wholesale* disponendo, pertanto, che i prezzi di cui al presente provvedimento siano applicati da tutti gli operatori a partire dal 1 gennaio 2014.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 31 ottobre 2013.

Articolo 2

(Modifiche all'offerta di riferimento 2014 di Telecom Italia)

1. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2014 prevedendo, per i servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale con interconnessione TDM e VoIP/IP, le seguenti condizioni economiche:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Servizio | Livello di interconnessione | Prezzo (01/01/2014 – 30/06/2014) | Prezzo (01/07/2014 – 31/12/2014) |
|--|---|--|--|
| Raccolta [centesimi di Euro al minuto] | SGU | 0,258 | 0,205 |
| | SGU distrettuale | | |
| | Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area gateway | | |
| Terminazione [centesimi di Euro al minuto] | SGU | 0,104 | 0,075 |
| | SGU distrettuale | | |
| | Singolo SGT/BBN distrettuale PdI VoIP area gateway | | |
| Transito distrettuale [centesimi di Euro al minuto] | SGU | 0,126 | 0,111 |
| | SGU-SGT/BBN/PdI VoIP distrettuale | | |
| | SGU distrettuale Singolo SGT/BBN/PdI VoIP | | |

2. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo per i *Kit di interconnessione* a 2 Mbps, 155 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le seguenti condizioni economiche:

| Servizio | Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Kit di interconnessione a 2 Mbit/s | Installazione | 998,66 |
| | Canone annuo | 3.154,49 |
| Ampliamento di fasci esistenti | Installazione | 499,33 |
| | Canone annuo | 1.577,25 |
| Kit di interconnessione a 155 Mbit/s | Installazione | 3.046,05 |
| | Canone annuo | 54.774,10 |

3. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo per i *Kit di interconnessione IP* le seguenti condizioni economiche:

| Servizio | Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Kit di interconnessione IP | Installazione/Cessazione | 138,42 |
| | Canone annuo | 1.754,80 |

4. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2014 prevedendo un prezzo per l'utilizzo del *kit reverse* pari a 0,092 centesimi di Euro/minuto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2014 prevedendo le seguenti condizioni economiche relative alla richiesta di moduli CAC aggiuntivi:
- a) contributo per la configurazione del modulo CAC pari a 11,54 Euro;
 - b) canone annuo per moduli 736 BHCA pari a 356,73 Euro/anno;
 - c) canone annuo per moduli 1.376 BHCA pari a 666,94 Euro/anno.
6. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento per il 2014 prevedendo una quota addizionale di *surcharge* per la raccolta delle chiamate da telefonia pubblica pari a 12,21 centesimi di Euro/minuto.
7. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo, per l'accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115, le seguenti condizioni economiche:

| Servizio | Prezzo (01/01/2014 – 30/06/2014) | Prezzo (01/07/2014 – 31/12/2014) |
|---|--|--|
| Accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza [centesimi di Euro al minuto] | 0,104 | 0,075 |

8. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo, per il servizio di raccolta del traffico in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il PdC, le seguenti condizioni economiche:

- a. Raccolta del traffico in decade 7 [centesimi di Euro al minuto]:

| Livello di interconnessione | Prezzo (01/01/2014 – 30/06/2014) | Prezzo (01/07/2014 – 31/12/2014) |
|-----------------------------|--|--|
| SGU | 0,258 | 0,205 |
| SGU distrettuale | | |

- b. Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1:
- i) 0,066 centesimi di Euro/minuto;
- c. Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s:
- i) contributo di installazione pari a 384,72 Euro;
 - ii) canone pari a 814,79 Euro/anno;
- d. servizio di *Number Hosting*:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i) contributo di attivazione pari a 869,09 Euro;
- ii) canone pari a 2.462,23 Euro/anno.

9. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo, per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO, le seguenti condizioni economiche:

| Servizio | Livello di interconnessione | Prezzo (01/01/2014 – 30/06/2014) | Prezzo (01/07/2014 – 31/12/2014) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FRIACO [Euro/anno] | SGU | 8.598,44 | 6.832,09 |
| | SGU distrettuale | | |
| | SGT/BBN | | |

10. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo, per la prestazione di portabilità del numero tra operatori, le seguenti condizioni economiche da applicare laddove la stessa operi in qualità di *donating*, *donor* o entrambi (in quest'ultimo caso il contributo percepito è pari alla somma dei precedenti):

| Tipologia contributo | Euro |
|--|------|
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato in qualità di <i>donating</i> | 1,60 |
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato in qualità di <i>donor</i> | 1,40 |
| Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni ulteriore numero nel caso di tipologie di accesso multi numero da corrispondere al <i>donor</i> | 0,35 |

11. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo, per la prestazione di *Carrier Preselection*, le seguenti condizioni economiche:

| Carrier Preselection | |
|---|---------------|
| Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
| Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP | 9,25 |
| Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU) | 13,83 |
| Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata) | 13,83 |
| Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo | 4,49 |

12. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità le seguenti condizioni economiche:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

| Servizio | Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
|---|----------------------|---------------|
| Kit di interconnessione a 2 Mbit/s <i>una tantum</i> (prove tecniche di interoperabilità) | Installazione | 998,66 |
| | Canone mensile | 262,87 |
| Kit di interconnessione a 155 Mbit/s <i>una tantum</i> (prove tecniche di interoperabilità) | Installazione | 3.046,05 |
| | Canone mensile | 4.564,51 |

13. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo per l'attività di configurazione delle centrali le seguenti condizioni economiche:

| Attività di configurazione delle centrali | |
|---|---------------|
| Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
| Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate] | 306,25 |
| Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate] | 12,68 |
| Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate] | 12,68 |

14. Telecom Italia modifica l'offerta di riferimento 2014 prevedendo per gli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni le seguenti condizioni economiche:

| Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni | |
|--|---------------|
| Tipologia contributo | Prezzo [Euro] |
| Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia | 15,00 |
| Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione | 89,98 |
| Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore | 89,98 |

15. Telecom Italia modifica il documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fatturazione conto terzi” per il 2014 prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all’accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro operatore, il prezzo di 0,810 centesimi di Euro a chiamata.

Articolo 3

(Condizioni economiche inerenti la prestazione di portabilità del numero su rete fissa da parte degli operatori autorizzati)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica applicano, ai fini della fornitura della prestazione di portabilità del numero su rete fissa, le condizioni economiche di cui al comma 10 dell’articolo 2, a seconda dei ruoli dagli stessi svolti: *donor*, *donating* o entrambi.

Articolo 4

(Modifiche alla procedura di portabilità del numero geografico su rete fissa di cui alla delibera n. 35/10/CIR)

1. Entro 30 giorni l’Autorità avvia un tavolo tecnico, della durata di due mesi, per la revisione delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR finalizzato, tra le altre cose, a:
 - a) procedere a una verifica dell’attuale meccanismo di classificazione delle richieste in “semplici” o “complesse”;
 - b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell’esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
 - c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all’art. 2 e ripubblica l’offerta di riferimento per il 2014, relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1 gennaio 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A., e per quanto applicabile da parte degli altri operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. e agli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci